



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Deposito in Data 16-10-2015

P DIRIGENTE
[Signature]

BOZZA LEGGE
"COOPERAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE"

TITOLO I
(Disposizioni Generali)

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina la cooperazione fiscale internazionale attuata dalla Repubblica di San Marino in esecuzione degli accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, stipulati con Paesi o giurisdizioni estere.
2. Il Congresso di Stato è impegnato nell'attività di rafforzamento delle intese in materia di cooperazione e assistenza amministrativa, attraverso la sottoscrizione di accordi con gli Stati e le giurisdizioni interessate, con particolare riferimento alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni e per lo scambio di informazioni sulla base degli standard e dei modelli definiti dall'OCSE.

Art. 2
(Accordi Internazionali)

1. Gli accordi di cui al precedente articolo 1 comma 1 sono:
 - a) la Convenzione Multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale sottoscritta a Jakarta il 21 novembre 2013 (MAC);
 - b) gli accordi bilaterali volti ad assicurare lo scambio di informazioni in materia fiscale su richiesta in base agli standard OCSE (TIEA);
 - c) gli accordi bilaterali volti ad eliminare la doppia imposizione fiscale in base agli standard OCSE e comprensivi delle disposizioni in materia di scambio di informazioni su richiesta (DTA);
 - d) l'accordo con il Governo degli Stati Uniti d'America (IGA SM) e le pertinenti intese tecniche volti ad attuare lo standard di conformità fiscale (FATCA);
 - e) ogni altro accordo internazionale che preveda forme di cooperazione fiscale internazionale il cui provvedimento di ratifica nell'ordinamento sammarinese rimandi per l'esecuzione alla presente legge.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli accordi attuativi delle predette intese ancorché la loro efficacia non dipenda da ratifica.

Art. 3
(Riserve)

1. La Repubblica di San Marino nella stipula di accordi internazionali, ove ne sussistano i presupposti e se, e in quanto compatibili, formula eventuali riserve al fine di consentire l'armonizzazione dello strumento internazionale con l'ordinamento sammarinese.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Art. 4

(Standard Internazionali)

1. Gli standard internazionali rappresentano criteri, linee guida e orientamenti definiti e formalizzati nell'ambito di organismi internazionali, relativi all'applicazione della cooperazione fiscale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo standard OCSE per lo scambio automatico di informazioni (*Global standard for automatic exchange of financial account information*), e lo standard OCSE in materia di scambio di informazioni su richiesta (*Model Agreement on Exchange of Information on Tax Matter* e l'articolo 26 del *Model Tax Convention on Income and on Capital*).
2. Nell'attuazione della cooperazione fiscale internazionale la Repubblica di San Marino applica gli standard richiamati dalla presente legge nei limiti di quanto in essa stabilito.

Art. 5

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) **Amministratore di sistema:** il soggetto pubblico o privato che mantiene in funzionamento il sistema, ne cura la manutenzione, l'ampliamento e l'operatività;
 - b) **CLO:** Ufficio Centrale di Collegamento - Central Liaison Office
 - c) **Common Reporting Standard (CRS):** regole e procedure per la identificazione, verifica e comunicazione delle informazioni finanziarie su base automatica nell'ambito del Global Standard;
 - d) **Competent Authority Agreement (CAA):** accordo fra autorità competenti;
 - e) **Comportamenti analoghi alla frode fiscale:** violazioni che presentano lo stesso grado di illiceità della frode fiscale secondo la legislazione sammarinese. I singoli casi che ricadono nelle categorie dei "comportamenti analoghi" sono definiti nell'ambito degli accordi internazionali sottoscritti dalla Repubblica;
 - f) **Comunicazione elettronica:** scambio o trasmissione di informazioni e dati a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal responsabile e dagli incaricati, attraverso una rete di telecomunicazione;
 - g) **Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC):** Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale del 1988, sottoscritta da San Marino a Jakarta il 21 novembre 2013;
 - h) **Dato anonimo:** il dato che in origine o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - i) **Dato personale:** qualunque informazione relativa a persone fisiche, giuridiche o enti, identificati o identificabili;
 - j) **Diritti dell'interessato:** diritti di accesso ai dati personali che lo riguardano ed altri diritti ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 70/1995;
 - k) **Double Taxation Agreement (DTA):** accordo bilaterale contro le doppie imposizioni sulla base dello standard OCSE;



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- l) **Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA):** normativa statunitense per l'acquisizione di informazioni finanziarie ai fini fiscali relative a soggetti statunitensi titolari di conti presso istituzioni finanziarie estere;
- m) **Foreign Financial Institutions Agreement (Accordo FFI):** accordo che stabilisce i requisiti affinché un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione sia considerata conforme ai requisiti della pertinente sezione del codice tributario statunitense;
- n) **Garante:** garante per la protezione dei dati di cui al Capo V della Legge n.70/1995.
- o) **Global Standard:** lo standard globale definito dall'OCSE per lo scambio automatico di informazioni finanziarie (Global Standard for automatic exchange of financial account information in Tax Matters) costituito dal Model Competent Authority Agreement on the Automatic Exchange of Financial Account Information (CAA) e dal Common Reporting Standard (CRS);
- p) **Identità digitale:** insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un sistema informatico ad un particolare utilizzatore a seguito di un processo di identificazione. L'identità digitale si articola in due parti: l'identità, dove è parte fondamentali il riconoscimento dell'individuo e le credenziali, che rappresentano gli attributi a tale identità e che possono essere modificate in base alle attività abilitate;
- q) **IGA SM:** accordo intergovernativo fra la Repubblica di San Marino e il Governo degli Stati Uniti d'America di applicazione delle misure di conformità fiscale FATCA;
- r) **Incaricato:** la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- s) **Informativa:** insieme delle informazioni che il titolare del trattamento deve fornire all'interessato, previa la raccolta dei dati personali, ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 70/1995 sugli scopi e le modalità del trattamento;
- t) **Interessato:** la persona fisica, la persona giuridica, l'ente cui si riferiscono i dati personali;
- u) **Internal Revenue Service (IRS):** fisco statunitense;
- v) **Misure di sicurezza:** insieme delle procedure tecniche ed organizzative, i dispositivi elettronici o i programmi informatici utilizzati per garantire che l'accesso ai dati sia effettuato da persone autorizzate, che i dati siano trattati per le finalità per cui sono stati raccolti e conformemente alla legge e per evitare la perdita o distruzione anche accidentale dei dati;
- w) **Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA):** Accordo Multilaterale tra Autorità Competenti;
- x) **Normativa AML:** l'insieme delle disposizioni normative e delle Istruzioni dell'Agenzia di Informazione Finanziaria in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo;
- y) **OCSE:** Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico;



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- z) **Responsabile:** la persona fisica, legata da un rapporto di servizio al titolare, o appartenente a personalità giuridiche terze, preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- aa) **Reti di telecomunicazione:** l'insieme di apparecchiature, dei software necessari al loro funzionamento e controllo e degli elementi di connessione, di tipo pubblico, privato o misto, che consentono la trasmissione, tra punti terminali della rete, di informazioni e dati trasformandoli in segnali elettromagnetici;
- bb) **Tax Information Exchange Agreement (TIEA):** accordo per lo scambio di informazioni fiscali sulla base dello standard OCSE;
- cc) **Titolare del trattamento:** la persona fisica o giuridica cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- dd) **Titolare effettivo:** il soggetto persona fisica ricadente nella definizione di cui all'art 1, comma 1, lettera r) della Legge 17 giugno 2008 n. 92 "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo" e successive modifiche, avendo riguardo anche alle istruzioni, tempo per tempo vigenti emanate dall'agenzia di informazione finanziaria.
- ee) **Trattamento:** qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, l'utilizzo, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.

TITOLO II

L'autorità competente e gli altri soggetti interessati alla cooperazione fiscale internazionale

Art. 6

(Ufficio Centrale di Collegamento)

1. L'Ufficio Centrale di Collegamento (CLO), già istituito con la Legge 18 giugno 2008 n. 95 "Riorganizzazione dei servizi di vigilanza sulle attività economiche", è designato quale autorità competente per implementare e dare seguito alla cooperazione amministrativa e allo scambio di informazioni in materia fiscale, conformemente agli accordi internazionali di cui all'articolo 2.
2. E' esclusa la competenza del CLO nei rapporti di cooperazione con le autorità estere di vigilanza sui sistemi finanziari.

Art. 7

(Requisiti e Incompatibilità del personale del CLO)

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio Grande e Generale su proposta del Congresso di Stato, che ne fissa il compenso e le condizioni contrattuali. La durata dell'incarico è di cinque anni con possibilità di riconferma per un solo e ulteriore quinquennio.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

2. Il Funzionario, che ha anche la qualifica di Vice Direttore, è nominato dal Congresso di Stato che ne fissa il compenso e le condizioni contrattuali. La durata dell'incarico è di cinque anni con possibilità di rinnovo.
3. Il Direttore e il Funzionario devono possedere la Laurea Magistrale o Specialistica in Giurisprudenza o Scienze dell'Economia o Finanza o titoli di Laurea equivalente ai sensi della Legge 5 ottobre 2011 n. 161 *"Revisione ed aggiornamento dei titoli di studio"*, compresi quelli di vecchio ordinamento; devono inoltre possedere professionalità specifica e adeguata esperienza.
4. Il fabbisogno del personale del CLO è definito dal Decreto Delegato di cui al Capo II, Titolo V, della Legge 5 dicembre 2011 n. 188 *"Riforma della Struttura e del Modello Organizzativo dell'Amministrazione Pubblica"*.
5. L'incarico di Direttore, Funzionario e del personale tutto del CLO è incompatibile con il mandato di membro del Consiglio Grande e Generale, con cariche in organismi direttivi di associazioni di categoria e libero-professionali, sindacali e di partiti e movimenti politici. Al riguardo trovano anche applicazione le norme previste dalla Legge 22 dicembre 1972 n. 41 *"Legge Organica per i Dipendenti dello Stato"*, dalla Legge 31 luglio 2009 n. 108 *"Legge sulla Dirigenza"* e dalla Legge 5 settembre 2014 n. 141 *"Codice di Condotta per gli Agenti Pubblici"*.
6. Il Direttore disciplina con autonome disposizioni l'organizzazione e il funzionamento operativo dell'Ufficio adottando linee guida e specifici manuali operativi.
7. Il Funzionario assiste il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni e in caso di impedimento o di assenza del Direttore ne svolge le funzioni quale Vice Direttore.
8. Il personale del CLO, per l'espletamento delle funzioni di istituto, partecipa ai lavori e alle attività degli organismi internazionali di riferimento secondo le disposizioni del Direttore.
9. Il personale del CLO è tenuto alla partecipazione a specifici corsi di aggiornamento utili, altresì, per conseguire qualifiche e ruoli in seno agli stessi organismi internazionali in rappresentanza della Repubblica di San Marino.

Art. 8

(Obbligo al Segreto)

1. Il personale assegnato al CLO e coloro che collaborano con lo stesso nello svolgimento delle proprie funzioni sono obbligati al più rigoroso segreto per tutto ciò che riguarda l'attività dell'Ufficio e i suoi rapporti con i terzi. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso del CLO in ragione dell'attività svolta sono coperti dal segreto d'ufficio. L'obbligo di osservare il segreto d'ufficio permane in capo al personale anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione con l'Ufficio.
2. Sono parimenti assoggettati al rispetto del segreto tutti coloro che, in occasione di qualunque rapporto con il CLO, acquisiscano, anche involontariamente, informazioni sull'attività svolta dall'Ufficio.
3. Il segreto non può essere opposto all'Autorità Giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini relative a fatti penalmente rilevanti in materia fiscale.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Art. 9

(Poteri e funzioni)

1. Il CLO, quale autorità competente per l'attuazione dello scambio delle informazioni sulla base degli standard internazionali, ha potere di accesso diretto, o tramite i soggetti di cui all'articolo 12, alle informazioni necessarie a dare luogo a tale forma di cooperazione.
2. L'Ufficio, inoltre, ha potere di accesso alle informazioni sulla base di altre forme di cooperazione internazionale per il contrasto alle frodi, ai comportamenti analoghi, alle truffe e alle distorsioni nei rapporti economici con altri Stati e giurisdizioni in materia di imposte indirette. In tali casi non si applica la limitazione di cui al comma 3 del precedente articolo 8.
3. Le competenze di cui al presente articolo sono esercitate indipendentemente dal fatto che i comportamenti costituiscano ipotesi penalmente rilevanti.
4. Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Ufficio applica le procedure previste in apposite linee guida e manuali operativi, redatti in coerenza con gli standard internazionali e periodicamente adottati dallo stesso. Tali provvedimenti sono redatti anche sulla base delle indicazioni dell'amministrazione fiscale in materia di cooperazione internazionale.

Art. 10

(Autonomia e indipendenza)

1. Il CLO opera in autonomia e indipendenza nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e riferisce su tematiche di settore al Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio e, se necessario, per suo tramite al Congresso di Stato.
2. Il CLO è tenuto annualmente a presentare al Consiglio Grande e Generale, per il tramite del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, una relazione di ordine generale sull'attività svolta.

Art. 11

(Inopponibilità del segreto bancario e del segreto professionale)

1. Il segreto bancario di cui all'articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165 "Legge sulle Imprese e sui Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi" e successive modifiche ed integrazioni, non è opponibile, nello svolgimento delle proprie funzioni, al CLO che può anche accedere direttamente alle informazioni detenute presso gli operatori del sistema finanziario. Non sono altresì opponibili al CLO il segreto d'ufficio e il segreto professionale.
2. A parziale deroga di quanto previsto nel comma precedente, e in conformità con quanto previsto dagli standard internazionali OCSE in tema di limiti allo scambio di informazioni, gli iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai e gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili possono opporre al CLO il segreto professionale limitatamente alle informazioni che essi ricevono nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del loro cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

3. Le disposizioni di cui alla Legge 23 maggio 1995 n.70 "*Raccolta Informatizzata dei Dati Personali*", non si applicano nell'ambito dell'attività di scambio di informazioni operata in attuazione degli accordi di cui all'articolo 2, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati in essi contenuti e di quelle di cui al successivo Titolo V.

Art. 12

(Rapporti con altri Uffici e Autorità)

1. Nello svolgimento delle proprie funzioni il CLO:
 - a) può avvalersi della collaborazione dell'Ufficio Tributario, della Cancelleria Commerciale del Tribunale, dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche, dell'Ufficio Industria Artigianato e Commercio, dell'Unità Organizzativa Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica e degli altri Uffici della Pubblica Amministrazione;
 - b) può richiedere la collaborazione dei Corpi del Dipartimento di Polizia, in particolare del Nucleo Antifrode e della Polizia Civile, per l'acquisizione delle informazioni, nonché per il reperimento della documentazione presso i soggetti interessati;
 - c) può richiedere la collaborazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e dell'Agenzia di Informazione Finanziaria per l'approfondimento degli aspetti bancari e finanziari, fermo restando quanto disposto dalla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche.
 - d) I suddetti Uffici e Autorità, così come ogni altro soggetto, sono tenuti ad evadere le richieste nelle modalità e nei tempi indicati dal CLO.
2. Appositi protocolli di intesa tra il CLO e rispettivamente l'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche, la Banca Centrale, l'Agenzia di Informazione Finanziaria, l'Ufficio Tributario definiscono le forme di reciproca collaborazione e di accesso ai dati ed alle informazioni disponibili. Analoghi protocolli possono essere definiti con altri Uffici e Autorità.

Art. 13

(Accesso alle informazioni e ai dati)

1. Il CLO accede, anche per via telematica nelle versioni integrali e senza limitazioni, ai dati e alle informazioni disponibili contenute in registri, archivi, banche dati informatiche, albi conservati presso le Amministrazioni pubbliche, gli Enti pubblici e gli Ordini Professionali.
2. L'Ufficio accede altresì ai dati e alle informazioni disponibili presso la Banca Centrale e l'Agenzia di Informazione Finanziaria, nelle forme e nei modi stabiliti dagli accordi e protocolli di cui al precedente articolo 12.
3. Il CLO ha accesso a tutte le informazioni detenute presso l'Ufficio del Registro dei Trust, al pari dei soggetti già individuati dall'articolo 2, comma 4, del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.50 "*Iscrizione e tenuta del Registro dei Trust e modalità di vidimazione del Libro dei Trust*", così come, nell'esercizio delle proprie funzioni, può richiedere direttamente al trustee l'esibizione del Libro degli eventi di cui all'articolo 28, comma 5, della Legge 1° marzo 2010 n.42 "*L'Istituto dei Trust*".



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

4. Il CLO, nell'esercizio delle pubbliche funzioni, ha accesso presso la Banca Centrale all'Archivio Anagrafico istituito con Decreto-Legge 14 maggio 2009 n.65 "*Intermediazione di Banca Centrale ai fini della trasmissione interbancaria dei dati tra San Marino e l'Italia*", nelle modalità, forme e termini riportati nei protocolli di cui al precedente articolo 12.
5. I dati e le informazioni tenute dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti pubblici e dagli ordini professionali sono resi disponibili al CLO, a semplice richiesta scritta motivata in relazione alle finalità e competenze di cui all'articolo 9.
6. Per le medesime finalità e competenze indicate al comma precedente, il CLO, a semplice richiesta, può accedere ai registri, agli archivi, ai dati o informazioni conservate presso l'Autorità di Polizia e presso il Tribunale, compresi i dati relativi al casellario giudiziale. I dati e le informazioni relative all'attività giurisdizionale sono rilasciate al CLO, previa autorizzazione del giudice, solo in relazione ai compiti d'istituto dello stesso CLO.
7. I dati e le informazioni acquisiti dal CLO possono essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge.
8. I dati acquisiti dal CLO mediante accesso diretto alle banche dati centralizzate della Pubblica Amministrazione possono essere utilizzati ai fini dello scambio con le autorità estere anche senza validazione da parte dell'Ufficio o Ente titolare della Banca Dati.

Art. 14

(Altre Autorità coinvolte)

1. Fatte salve le forme di collaborazione già previste dall'articolo 12, al fine di adempiere alla cooperazione effettuata sulla base degli strumenti internazionali adottati dalla Repubblica di San Marino, specifiche competenze possono essere riservate dalla presente legge e dai provvedimenti da essa delegati, ad altre autorità nazionali per i rispettivi compiti di istituto connessi all'espletamento delle attività previste dalle convenzioni di cui all'articolo 2.

TITOLO III
(Scambio di Informazioni)

Capo I
Scambio su richiesta delle informazioni

Art. 15

(Regole e criteri per lo scambio di informazioni su richiesta)

1. Lo scambio di informazioni su richiesta, previsto dagli accordi di cui all'articolo 2, si attua allorché uno Stato richiede ad un altro informazioni fiscali specifiche relative ad un determinato contribuente, purché verosimilmente pertinenti all'applicazione della legge interna dello Stato richiedente. Prima di avanzare una richiesta, lo Stato è tenuto a utilizzare e a esaurire tutti i mezzi a disposizione sul proprio territorio per ottenere le informazioni.
2. L'invio e il ricevimento delle richieste di informazioni tra le autorità competenti devono avvenire nel rispetto:



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- a) delle disposizioni contenute negli accordi di cui all'articolo 2;
 - b) delle indicazioni stabilite dall'OCSE nel "MANUAL ON THE IMPLEMENTATION OF EXCHANGE OF INFORMATION PROVISIONS FOR TAX PURPOSES - MODULE 1 ON EXCHANGE OF INFORMATION ON REQUEST" e successive modifiche, laddove non in contrasto con le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 2 e di quelle di cui alla presente legge.
3. Le modalità di cooperazione attraverso lo strumento dello scambio di informazioni su richiesta con il Governo degli Stati Uniti d'America in attuazione dell'accordo IGA SM sono stabilite dalle disposizioni del predetto accordo e da quelle del successivo articolo 20.

Art. 16

(Valutazione delle richieste pervenute)

1. Il CLO, prima di attivare le procedure interne tese ad acquisire le informazioni oggetto di una richiesta proveniente da un'autorità estera, verifica gli elementi della stessa valutandone l'ammissibilità rispetto a quanto stabilito negli accordi, nelle disposizioni della presente legge e nei provvedimenti da essa delegati.
2. In caso di richiesta valida e completa, il CLO procede all'acquisizione, direttamente o indirettamente, delle informazioni richieste ai fini dello scambio.
3. Il CLO, qualora valuti la richiesta inammissibile per incompletezza delle informazioni o per i motivi di cui al successivo articolo 17, ne dà tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato richiedente la quale può integrare gli elementi della richiesta o formularne una nuova corretta.

Art. 17

(Cause per il rifiuto di una richiesta)

1. Il CLO non dà luogo alle forme di assistenza disciplinate nel presente capo qualora:
 - a) sia accertato che la parte richiedente non abbia fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione dei casi in cui il ricorso a tali mezzi avrebbe dato luogo a difficoltà sproporzionate;
 - b) l'evasione della richiesta e la comunicazione delle informazioni alla parte richiedente siano contrarie all'ordine pubblico;
 - c) le richieste non contengano elementi sufficienti a dimostrare la verosimile pertinenza delle informazioni richieste all'amministrazione in attuazione delle leggi interne degli Stati o giurisdizioni richiedenti;
 - d) la richiesta non sia circostanziata e contenga riferimenti e/o indicazioni generiche tali da qualificare la richiesta stessa secondo il termine utilizzato in ambito OCSE di "fishing expedition", ovvero come un tentativo indiscriminato di ottenere informazioni.
2. Il CLO non deve scambiare informazioni:
 - a) che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o una procedura commerciale;



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- b) che rivelerebbero comunicazioni riservate tra un cliente e un professionista di cui al comma 2 dell'articolo 11 della presente legge, laddove tali comunicazioni siano:
- 1) fornite a titolo di consulenza legale;
 - 2) fornite ai fini del loro utilizzo in procedimenti giudiziari in corso o previsti.
3. Il CLO può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni medesime vengono richieste dalla Parte richiedente per amministrare o attuare una disposizione della legge tributaria della stessa Parte richiedente, oppure un obbligo correlato, che discrimina un cittadino sammarinese rispetto ad un cittadino della Parte richiedente in circostanze identiche.
4. Il CLO non è tenuto a fornire informazioni che non siano né detenute da autorità sammarinesi né siano in possesso o sotto il controllo di persone o società che si trovano nella Repubblica di San Marino.
5. In ogni caso il CLO non dà luogo allo scambio di informazioni se la richiesta non è effettuata nel rispetto e in conformità all'accordo applicabile.

Art. 18

(Misure per la raccolta di informazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Titolo II della presente legge, il CLO può acquisire le informazioni direttamente dai soggetti che detengono o hanno il controllo delle informazioni oggetto della richiesta.
2. L'acquisizione di cui al comma precedente può avvenire:
 - a) in base a richiesta diretta, la quale deve:
 - 1) essere formulata per iscritto e trasmessa con modalità atte a verificarne il ricevimento;
 - 2) contenere gli elementi utili ad individuare l'informazione oggetto di richiesta;
 - 3) richiamare espressamente eventuali prescrizioni in ordine alla riservatezza della richiesta;
 - 4) indicare eventuali modalità e tempi di evasione della richiesta.
 - b) richiedendo la collaborazione degli uffici e delle autorità di cui all'articolo 13 della presente legge in base alle rispettive competenze e funzioni.
3. Con riferimento al precedente comma 2, l'assegnazione di termini deve tenere conto del ragionevole periodo di tempo necessario all'evasione della richiesta anche in ordine alla sua complessità.

Art. 19

(Richiesta di informazioni ad autorità estere)

1. La richiesta di informazioni in materia fiscale ad autorità estere è attivata dal CLO:
 - a) su istanza degli uffici o delle autorità sammarinesi competenti nell'attività di controllo e accertamento delle imposte oggetto di applicazione degli accordi di cui all'articolo 2;
 - b) di propria iniziativa:



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- 1) per l'espletamento delle funzioni di prevenzione e contrasto degli illeciti di cui al precedente articolo 9, comma 2 sulla base degli elementi elaborati dagli uffici e dalle autorità sammarinesi competenti;
 - 2) per acquisire informazioni correlate a quelle di cui al precedente punto a) necessarie all'attività di accertamento e controllo della amministrazione finanziaria.
2. La richiesta di cui al precedente comma 1 deve contenere gli elementi ed essere formulata nelle modalità previste dagli accordi e dalle disposizioni della presente legge.

Art. 20

(Scambio di informazioni fra autorità competenti in attuazione dell'accordo IGA SM)

1. In attuazione dell'accordo IGA SM il CLO ottempera alle richieste avanzate dall'autorità statunitense competente nelle modalità previste da tale accordo.
2. L'autorità competente statunitense può:
 - a) fare una serie di richieste al CLO sulla base delle informazioni aggregate comunicate all'IRS dalle Istituzioni Finanziarie Segnalanti in base all'accordo FFI e alle disposizioni della presente legge;
 - b) fare al CLO richieste successive a quelle di cui al precedente punto a) per ulteriori informazioni su eventuali conti statunitensi senza dichiarazione di consenso, compresi gli estratti conto predisposti dall'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione nel regolare svolgimento delle proprie funzioni, che riassumono l'attività del conto (compresi i prelievi, i trasferimenti e le chiusure).
3. Il CLO è tenuto a fornire all'autorità competente statunitense le informazioni da essa richieste ai sensi del precedente comma 2 del presente articolo, indipendentemente dal fatto che l'amministrazione finanziaria sammarinese necessiti o meno di tali informazioni per i propri fini fiscali o che le informazioni si riferiscano a indagini su comportamenti che costituiscono reato secondo l'ordinamento sammarinese.
4. Se le informazioni di cui dispone il CLO non sono sufficienti a soddisfare le richieste, quest'ultimo promuove le misure necessarie esercitando i poteri stabiliti al Titolo II della presente legge ed applicando le disposizioni di cui al precedente articolo 18.
5. Per quanto riguarda una richiesta di gruppo da parte dell'autorità competente statunitense di cui al comma 2, punto a) del presente articolo, il CLO, entro sei mesi dalla ricezione di tale richiesta, fornisce all'autorità competente statunitense le informazioni del caso nello stesso formato in cui sarebbero state trasmesse se fossero state comunicate direttamente all'IRS. L'Ufficio Centrale di Collegamento notifica eventuali ritardi nello scambio delle informazioni richieste all'autorità competente statunitense e alla pertinente istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione. In tal caso, le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 34 si applicano all'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione. Il CLO deve in ogni caso fornire all'autorità competente statunitense le informazioni oggetto di richiesta nel più breve tempo possibile.

L'accordo fra autorità competenti di cui all'articolo 4, comma 3 dell'IGA SM può stabilire regole e procedure da utilizzare per l'attuazione delle disposizioni del presente



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

articolo.

Art. 21

(Scambio di Informazioni su richiesta nell'ambito di accordi per lo scambio automatico di informazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 20, qualora gli accordi di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b) prevedano forme di scambio di informazioni su richiesta, il CLO agisce in qualità di autorità competente applicando le disposizioni di cui al presente Titolo III Capo I in quanto compatibili.

Capo II

Scambio di informazioni spontaneo

Art. 22

(Regole e criteri per lo scambio di informazioni spontaneo)

1. Con lo scambio di informazioni spontaneo previsto dall'articolo 26 del modello OCSE e dall'articolo 7 della Convenzione Multilaterale (MAC), le autorità competenti di uno Stato comunicano, senza che ne sia fatta preventiva richiesta, talune informazioni in loro possesso, all'autorità competente di un altro Stato interessato.

2. L'invio e il ricevimento delle informazioni tra le autorità competenti devono avvenire nel rispetto delle formalità e delle indicazioni stabilite dall'OCSE nel "MANUAL ON THE IMPLEMENTATION OF EXCHANGE OF INFORMATION PROVISIONS FOR TAX PURPOSES – MODULE 2 ON SPONTANEOUS EXCHANGE OF INFORMATION" e sue successive modifiche, laddove non in contrasto con le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 2 e di quelle di cui alla presente legge.

Art. 23

(Circostanza di applicazione)

1. Lo scambio spontaneo di informazioni, previsto dagli strumenti indicati al precedente articolo 22, può avvenire principalmente quando si ha fondato motivo di ritenere che vi possa essere una perdita d'imposta per l'Erario dell'altro Stato contraente.

Capo III

Scambio automatico delle informazioni

Art. 24

(Applicazione)

1. Le disposizioni del presente TITOLO III Capo III disciplinano lo scambio di informazioni automatico previsto:



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- a) dall'articolo 6 della Convenzione Multilaterale (MAC) attuato in conformità al *Global standard for automatic exchange of financial account information*;
 - b) dagli accordi internazionali che si conformano al *Global standard for automatic exchange of financial account information*;
 - c) dall'accordo intergovernativo con il Governo degli Stati Uniti d'America (IGA SM) relativo al *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)*;
2. Lo scambio di informazioni automatico ha effetto a partire dalla data indicata nei predetti accordi con riferimento ai periodi in essi indicati.
3. Gli accordi di cui al precedente comma 1 ai fini della presente legge sono anche indicati genericamente come "accordi pertinenti".

Art. 25

(Definizioni di cui agli standard)

1. Ai fini dell'applicazione dello scambio automatico di informazioni si utilizzano, compatibilmente con i termini definiti dalla presente legge, le definizioni indicate negli standard e negli accordi di cui al precedente articolo 24 riportate nell'allegato A.
2. Le istituzioni finanziarie sammarinesi sono autorizzate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, dell'IGA SM e dell'Accordo FFI ad utilizzare le definizioni presenti nei Regolamenti del Dipartimento del Tesoro Statunitense purché ciò non pregiudichi le finalità della presente legge e dei predetti accordi.

Art. 26

(Istituzione Finanziaria Segnalante)

1. Ai fini della presente legge per Istituzione Finanziaria Segnalante si intende ogni soggetto che ricade nella definizione di "Istituzione Finanziaria Segnalante" ai sensi del pertinente accordo.
2. Rientrano nella definizione di Istituzione Finanziaria Segnalante i seguenti soggetti a condizione che non ricadano nella definizione di "Istituzione Finanziaria Non Segnalante" ai sensi dei pertinenti accordi:
 - a) le imprese finanziarie;
 - b) ogni altro soggetto ricadente nella definizione di istituzione finanziaria secondo il pertinente accordo e residente nel territorio della Repubblica di San Marino;
 - c) le stabili organizzazioni nel territorio di San Marino di istituzioni finanziarie estere.
3. Sono escluse dagli obblighi di cui alla presente legge le stabili organizzazioni situate all'estero di istituzioni finanziarie residenti nella Repubblica di San Marino.
4. Con riferimento al FATCA non rientrano nella definizione di Istituzioni Finanziarie Segnalanti i soggetti che possiedono i requisiti previsti per la qualifica di "Beneficiari effettivi esenti diversi dai fondi" e di "Fondi che si qualificano come beneficiari effettivi esenti".

Art. 27

(Conto soggetto a Comunicazione)



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

1. Ai fini del presente Capo III con l'espressione "conto soggetto a comunicazione" si intende un conto finanziario che soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) il conto ricade nella definizione di conto finanziario ai sensi del pertinente accordo;
 - b) il conto è intestato:
 - 1) con riferimento al CRS, ad una o più persone fisiche non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, oppure ad una o più Entità Non Finanziarie Passive (NFPE), così come definite nel pertinente accordo, controllate da una o più persone fisiche non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino;
 - 2) con riferimento al FATCA, ad uno o più cittadini statunitensi ovunque residenti, oppure ad una o più Entità Non Finanziarie Passive (NFPE), così come definite nel pertinente accordo, controllate da uno o più cittadini statunitensi ovunque residenti;
 - c) i soggetti di cui alla precedente lettera b), punto 1) sono residenti in uno Stato o una giurisdizione ricadente nella definizione di "Giurisdizione Partecipante" ai sensi del CRS con la quale è attivo lo scambio di informazioni;
 - d) il conto è mantenuto dall'Istituzione Finanziaria Segnalante:
 - 1) con riferimento al CRS, alla data del 31 dicembre 2015 oppure a decorrere da una data successiva a quest'ultima;
 - 2) con riferimento al FATCA, alla data del 30 giugno 2014 oppure a decorrere da una data successiva a quest'ultima;
 - e) il conto presenta le ulteriori caratteristiche previste:
 - 1) con riferimento al Global Standard, alla sezione VIII, lettera D del CRS;
 - 2) con riferimento al FATCA, definite nell'Accordo IGA SM;
 - f) il conto non rientra nella definizione di conto escluso ai sensi del pertinente accordo.
2. In relazione ai conti esclusi non sussistono gli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 28.
3. L'Istituzione Finanziaria Segnalante identifica i conti soggetti a comunicazione applicando la procedura di adeguata verifica ai fini dello scambio automatico previste dalla presente legge in applicazione degli accordi pertinenti.
4. L'Istituzione Finanziaria Segnalante deve applicare le norme sull'aggregazione del saldo del conto e sulla valuta di espressione del conto previste dai pertinenti accordi allo scopo di determinare se lo stesso rientra nella definizione di conto soggetto a comunicazione. Le norme sull'aggregazione del saldo del conto e la valuta sono contenute:
 - a) con riferimento al Global Standard, nella sezione VII, lettera C dell'allegato B;
 - b) con riferimento all'IGA SM, nella sezione VI dell'Allegato C.
5. Nell'applicare le norme sull'aggregazione del saldo del conto e sulla valuta di espressione del conto, ai fini di un accordo pertinente e della presente legge, un saldo che ha un valore negativo è trattato come se avesse un valore nullo.
6. L'elenco degli Stati e giurisdizioni con i quali è attivo lo scambio automatico di informazioni ai fini del Global Standard è pubblicato e aggiornato con Delibera del Congresso di Stato.
7. Un conto finanziario cointestato a più soggetti assume la qualifica di conto soggetto a comunicazione anche se solo uno dei soggetti cointestatari ha le caratteristiche di cui al precedente comma 1 lettere b) e c).



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

8. Un conto finanziario può essere soggetto a più obblighi di comunicazione in attuazione di accordi diversi qualora in base alle definizioni dei pertinenti accordi sia qualificabile sia come conto soggetto a comunicazione che come conto statunitense. Analogamente un conto cointestato a più soggetti dei quali alcuni presentano le caratteristiche che lo rendono identificabile come conto statunitense ed altri presentano le caratteristiche per identificarlo come conto soggetto a comunicazione è un conto soggetto agli obblighi di comunicazione sia ai sensi del FATCA che degli accordi relativi al Global Standard.

Art. 28

(Obblighi di adeguata verifica ai fini dello scambio automatico)

1. L'adeguata verifica ai fini dello scambio automatico consiste nell'insieme di procedure operative che le Istituzioni Finanziarie Segnalanti debbono adottare al fine di:
 - a) determinare se un conto finanziario è soggetto a comunicazione in base al pertinente accordo e alle caratteristiche di cui al precedente articolo 27 comma 1;
 - b) acquisire i dati e i documenti necessari per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti le procedure di adeguata verifica in relazione agli accordi pertinenti sono disciplinate con riferimento al Global Standard, nell'allegato B e con riferimento all'IGA SM, nell'allegato C. Gli obblighi di adeguata verifica decorrono:
 - a) con riferimento al Global Standard, dal 1 gennaio 2016;
 - b) con riferimento all'IGA SM, dal 1 luglio 2014.
3. Le Istituzioni Finanziarie Segnalanti all'atto dell'apertura di un nuovo conto finanziario, da parte di un soggetto non residente nel territorio della Repubblica di San Marino ovvero di un cittadino statunitense ovunque residente sono tenuti ad acquisire:
 - a) il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza (*Tax Identification Number* o TIN), a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonché un'attestazione di residenza fiscale e, inoltre, per i cittadini statunitensi ovunque residenti, il codice fiscale statunitense e una autocertificazione attestante la residenza o la non residenza fiscale statunitense;
 - b) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo nonché la documentazione attestante la cittadinanza per i cittadini statunitensi;
 - c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione sociale o la ragione sociale nonché la sede legale;
 - d) con riferimento ai soli conti finanziari rientranti nella definizione di conti statunitensi, una dichiarazione di consenso alla comunicazione dei dati ai sensi dell'accordo FFI e dell'accordo IGA SM.
4. Le Istituzioni Finanziarie Segnalanti all'atto dell'apertura di un nuovo conto finanziario da parte di Entità Non Finanziarie Passive ovunque residenti, acquisiscono, in aggiunta alle informazioni previste dalle lettere a) e c) del comma 3 del presente articolo, le informazioni



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

indicate nelle lettere a) e b) del medesimo comma 3, relative alle persone fisiche che esercitano il controllo sulle suddette entità.

5. Gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 3 e 4 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, nonché di Entità Non Finanziarie Passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o più persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi decorrono dal 1° luglio 2014.

6. A partire dal 1° gennaio 2016 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 3 e 4 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Stati diversi dalla Repubblica di San Marino e dagli Stati Uniti d'America, nonché di entità non finanziarie passive, diverse da quelle di cui al precedente comma 4 ovunque residenti.

7. In relazione ai conti finanziari identificati come "conti statunitensi" intrattenuti al 30 giugno 2014, le Istituzioni Finanziarie Segnalanti:

- a) acquisiscono da tali soggetti il codice fiscale statunitense e il consenso a comunicare le informazioni all'autorità competente statunitense ai sensi dell'Accordo FFI e dell'accordo IGA SM;
- b) forniscono al cliente l'informativa di cui al successivo articolo 33 comma 2.

8. Ai fini del FATCA le istituzioni finanziarie mantengono evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a partire dal 1° gennaio 2015 a ciascuna Istituzione Finanziaria non partecipante così come definito nell'Accordo IGA SM.

9. Con riferimento al Global Standard, in applicazione del principio del "Wider Approach" gli obblighi di adeguata verifica di cui alla presente legge, sia in relazione ai nuovi conti che a quelli preesistenti, si applicano su tutti i conti finanziari, purché non rientranti nella definizione di conti esclusi, a prescindere dal fatto che la giurisdizione di residenza dell'intestatario del conto rientri nella definizione di Giurisdizione Partecipante.

Art. 29

(Obblighi di comunicazione)

1. Ogni Istituzione Finanziaria Segnalante deve, per il primo anno di comunicazione e per ogni anno solare successivo, predisporre una dichiarazione indicante le informazioni da comunicare ai sensi dell'accordo pertinente in relazione ad ogni conto finanziario soggetto a comunicazione, detenuto presso l'istituto durante l'anno solare in questione.

2. Il primo anno di comunicazione è:

- a) l'anno solare 2016, in relazione ad un conto identificato come un conto soggetto a comunicazione ai fini del Global Standard;
- b) l'anno solare 2014, in relazione ad un conto identificato come un conto soggetto a comunicazione ai fini dell'IGA SM e degli Accordi FFI.

3. La comunicazione deve avvenire:

- a) con riferimento al Global Standard, all'Ufficio Centrale di Collegamento entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello cui le informazioni fanno riferimento, nelle modalità previste al successivo articolo 30;



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- b) con riferimento all'IGA SM, all'autorità competente statunitense nei tempi e nelle modalità previste dall'IGA SM e dall'Accordo FFI.
4. Le informazioni oggetto di comunicazione sono:
- a) con riferimento al Global Standard: le informazioni indicate nella Sezione I, lett. A dell'allegato B;
- b) con riferimento al FATCA: le informazioni indicate nell'Accordo FFI.
5. Con riferimento alla disposizione di cui al precedente comma 2 punto a), qualora le informazioni siano destinate a giurisdizioni che applicano lo scambio automatico con effetto su anni successivi al 2016, il primo anno di comunicazione è indicato nella Delibera di cui al precedente articolo 27.
6. In relazione al Global Standard le Istituzioni Finanziarie Segnalanti, qualora durante il periodo di riferimento non abbiano mantenuto alcun conto oggetto di comunicazione, sono comunque tenute a trasmettere una dichiarazione, nei medesimi termini di cui al precedente comma 3, attestante tale circostanza.
7. In relazione al Global Standard le Istituzioni Finanziarie Segnalanti possono comunicare le informazioni relative ad un conto oggetto di comunicazione relative alle utilità accreditate su detti conti derivanti dalla vendita o dal riscatto di strumenti finanziari entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello cui queste informazioni fanno riferimento. Sono comunque fatti salvi gli obblighi di comunicazione entro i termini ordinari delle restanti informazioni.
8. Il termine di cui al comma 3 punto a) è esteso al 30 giugno 2017 con riferimento ai soli obblighi di comunicazione delle informazioni relative al 2016 dei conti oggetto di segnalazione rientranti nella definizione di Conti Preesistenti.
9. Con riferimento al FATCA, a prescindere dalla circostanza che un conto finanziario rientri nella definizione di conto soggetto a comunicazione, l'obbligo di comunicazione di cui al presente articolo non sussiste in capo alle Istituzioni Finanziarie Segnalanti qualora si avverino le condizioni previste dall'allegato II all'Accordo IGA SM che qualificano queste ultime come:
- a) Istituzione Finanziarie di portata piccola o limitata che si qualificano come FFI considerate adempienti;
- b) Entità di investimento che si qualificano come FII considerate adempienti.

Art. 30

(Global Standard: Modalità di Comunicazione all'autorità competente e scambio di informazioni)

1. Le Istituzioni Finanziarie Segnalanti trasmettono le informazioni relative ai conti oggetto di comunicazione, entro la scadenza di cui al precedente articolo 27 comma 3 punto a), mediante strumenti telematici di trasmissione dei dati basati su protocolli e standard di sicurezza definiti nel successivo Titolo V e nei provvedimenti da esso delegati. Il CLO, ricevuti i dati oggetto di scambio attraverso l'utilizzo di applicativi dedicati:
- a) effettua verifiche di coerenza e di regolarità dei flussi;



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- b) richiede alle Istituzioni Finanziarie Segnalanti la correzione dei flussi errati o il completamento di dati mancanti;
 - c) elabora i dati ricevuti e provvede a trasmetterli alle autorità competenti estere in osservanza delle procedure stabilite nell'ambito del Global Standard.
2. La trasmissione dei dati alle autorità competenti estere avviene entro il 30 settembre di ogni anno successivo a quello cui le informazioni fanno riferimento. Tali dati sono conservati dal CLO fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dello scambio.

Art. 31

(Global Standard: Ricezione delle informazioni da autorità competenti estere)

1. Le informazioni riguardanti i conti finanziari relativi a soggetti fiscalmente residenti a San Marino oggetto di comunicazione, trasmesse dalle competenti autorità estere in esecuzione dei pertinenti accordi in materia di scambio automatico di informazioni, sono acquisite dal CLO e conservate nelle modalità e nel rispetto degli standard di sicurezza definiti nel successivo Titolo V e nei provvedimenti da esso delegati.

Art. 32

(Fornitori Terzi di Servizi)

1. Ai fini di adempiere gli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione di cui al presente Capo III le Istituzioni Finanziarie possono ricorrere a fornitori terzi di servizi secondo le disposizioni di cui alle seguenti lettere, ferma restando la responsabilità dell'Istituzione Finanziaria per il corretto assolvimento dei suddetti obblighi anche se per fatto imputabile a tali soggetti:
- a) nell'ambito dei controlli effettuati dalle autorità competenti sul corretto adempimento degli obblighi previsti dagli accordi di cui all'articolo 24, le Istituzioni Finanziarie sono tenute a fornire copia dei documenti e delle informazioni acquisite dai fornitori terzi di servizi;
 - b) le Istituzioni Finanziarie non possono ritenere valido lo status del titolare del conto determinato dal fornitore terzo di servizi laddove sappiano o abbiano ragione di sapere che tale status è inaffidabile o errato.
2. Le Istituzioni Finanziarie possono mettere a disposizione di fornitori di servizi di cui al comma precedente, ovvero, di altre istituzioni finanziarie appartenenti al medesimo gruppo, la documentazione e le informazioni acquisite con riferimento ai titolari dei conti finanziari, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, acquisizione e comunicazione dei dati di cui al presente Capo III.
3. I terzi fornitori di servizi di cui al comma 1 che mantengono la documentazione e le informazioni necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al presente Capo III da parte delle Istituzioni Finanziarie possono mettere a disposizione di quest'ultime la documentazione e le informazioni necessarie per adempiere ai predetti obblighi.
4. Con i provvedimenti di cui al successivo articolo 52 sono introdotte modalità e termini di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 33



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

(Ulteriori adempimenti in capo alle Istituzioni Finanziarie in applicazione dell'accordo IGA SM)

1. Le Istituzioni Finanziarie Segnalanti sono tenute ad iscriversi sul sito web dell'IRS per la registrazione FATCA entro il 1 luglio 2014 ed a soddisfare i requisiti dell'Accordo FFI, anche sul piano dell'adeguata verifica, della comunicazione e dell'attività di sostituto di imposta. Tale disposizione si applica anche alle nuove Istituzioni Finanziarie segnalanti che avviano la loro attività successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Tali soggetti debbono adempiere alle obbligazioni di cui al presente comma 1 entro sei mesi dalla data di avvio dell'operatività.
2. Nell'ambito del processo di adeguata verifica di cui al precedente articolo 28 relativo ai conti preesistenti (*preexisting account*) le Istituzioni Finanziarie Segnalanti comunicano, per iscritto, ai titolari di conti statunitensi che in caso di rifiuto di fornire codice fiscale statunitense e consenso a comunicare:
 - a) saranno segnalate all'IRS informazioni aggregate relative al conto;
 - b) le informazioni sul conto potrebbero dar luogo a una richiesta di gruppo da parte dell'IRS per informazioni specifiche sul conto;
 - c) nell'ipotesi di cui al precedente punto b) le informazioni sul conto sono trasmesse al CLO, il quale successivamente le potrà fornire all'IRS, a norma dell'articolo 20 della presente legge.
3. Le Istituzioni Finanziarie Segnalanti sono tenuti a comunicare all'IRS con cadenza annuale e nelle forme e modalità previste nell'accordo FFI le informazioni aggregate relative ai conti statunitensi senza dichiarazione di consenso.
4. Per quanto riguarda i conti o gli obblighi assunti nei confronti di Istituzioni Finanziarie non partecipanti che esistono al 30 giugno 2014, e in relazione ai quali l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione si aspetta di pagare un importo estero soggetto a comunicazione, quest'ultima è tenuta a:
 - a) per gli anni solari 2015 e 2016, richiedere a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante il consenso a comunicare e contemporaneamente informare per iscritto l'istituzione stessa che, in mancanza del consenso:
 - 1) saranno comunicate all'IRS informazioni aggregate sugli importi esteri soggetti a comunicazione versati all'istituzione finanziaria non partecipante;
 - 2) tali informazioni potrebbero dar luogo a una richiesta di gruppo da parte dell'IRS per informazioni specifiche sui conti o gli obblighi;
 - 3) nell'ipotesi di cui al precedente punto b) le informazioni sui conti e gli obblighi sono trasmesse al CLO che successivamente le potrà fornire all'IRS a norma dell'articolo 20 della presente legge.
 - b) per gli anni solari 2015 e 2016, comunicare all'IRS il numero di istituzioni finanziarie non partecipanti che non hanno espresso il consenso, alle quali sono stati versati importi esteri soggetti a comunicazione nel corso dell'anno e il valore complessivo di tali versamenti entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le informazioni.
5. Con riferimento all'apertura di nuovi conti finanziari a decorrere dal 1 luglio 2014 identificati come conti statunitensi (*new account*) le Istituzioni Finanziarie Segnalanti sono



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

tenute ad astenersi dall'accensione del rapporto nei casi in cui sia negato dal cliente il consenso alla comunicazione dei dati di cui all'articolo 28 comma 3 punto d).

6. Per quanto riguarda i nuovi conti aperti presso, o gli obblighi assunti nei confronti di un'istituzione finanziaria non partecipante a partire dal 1 luglio 2014, e in funzione dei quali l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione si aspetta di pagare un importo estero soggetto a comunicazione, ottenere da ogni istituzione finanziaria non partecipante il consenso a comunicare, in ottemperanza ai requisiti di un Accordo FFI, come condizione per l'apertura del conto, o di assunzione di un impegno.

7. Le Istituzioni Finanziarie Segnalanti sono autorizzate a prelevare dai conti statunitensi le ritenute alla fonte previste dall'articolo 3 dell'accordo IGA SM nei casi in esso disciplinati di sospensione delle norme relative ai conti statunitensi senza dichiarazione di consenso.

8. Con riferimento alle Istituzioni Finanziarie Non Partecipanti che sono succursali all'estero di Istituzioni Finanziarie Segnalanti sammarinesi o entità estere collegate a queste ultime si applicano le condizioni previste al comma 5 dell'articolo 3 dell'IGA SM per il riconoscimento in capo all'Istituzione Finanziaria Segnalante Sammarinese dello status di "Participant FFI".

Art. 34

(Obbligo di conservazione delle informazioni e dei documenti acquisiti durante il processo di adeguata verifica)

1. Le istituzioni finanziarie conservano la documentazione e le evidenze utilizzate al fine di espletare gli obblighi di adeguata verifica e di acquisizione dei dati sui conti finanziari ai fini dello scambio automatico delle informazioni di cui al Titolo III Capo III della presente legge sino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'adeguata verifica è stata espletata. Nei casi di omessa comunicazione tale termine è esteso fino al decimo anno successivo.

Capo IV

Disposizioni Finali Relative al Titolo III

Art. 35

(Accordi conformi al Global Standard)

1. Lo scambio automatico delle informazioni finanziarie, in attuazione degli accordi di cui all'articolo 2 comma 1 lettera e) conformi allo standard OCSE, avviene nel rispetto delle disposizioni della presente legge riferite al Global Standard per quanto compatibili purché non in contrasto con le disposizioni degli accordi medesimi. Con Decreto Delegato possono essere previste disposizioni di attuazione di tali accordi.

Art. 36

(Utilizzabilità dei dati ai fini delle verifiche fiscali)

1. Le informazioni acquisite nell'ambito dell'attuazione delle forme di cooperazione previste dalla presente legge sono utilizzabili per l'accertamento e le verifiche fiscali da parte



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

degli uffici competenti nonché nell'ambito di procedimenti penali che hanno per oggetto misfatti previsti dalle leggi fiscali.

2. Le modalità di accesso alle predette informazioni dagli Uffici competenti all'accertamento delle imposte sono stabilite da appositi accordi fra il CLO e i predetti uffici nell'ambito dei quali sono individuati i presidi di tutela della riservatezza dei dati conformi a quelli previsti dalla presente legge.

TITOLO IV
(Altre Forme di Assistenza)

Art. 37
(Verifiche fiscali simultanee)

1. La verifica fiscale simultanea, prevista dall'articolo 8 dalla Convenzione Multilaterale (MAC) e dal relativo commentario, è un accordo tra due o più parti per esaminare simultaneamente e indipendentemente, ognuno nel proprio territorio, la posizione fiscale di uno o più contribuenti verso i quali vi è un interesse comune o correlato, con l'intento di scambiare le informazioni così ottenute.

2. L'autorità competente per le verifiche fiscali simultanee è l'Ufficio o l'autorità deputato/a all'attività di accertamento dell'imposta o del tributo oggetto della verifica simultanea.

3. L'avvio delle verifiche fiscali simultanee da parte delle competenti autorità sammarinesi avviene nel rispetto delle linee guida di cui al commentario OCSE della MAC. Le intese di cui al precedente comma 1, possono avere la forma dei memoranda d'intesa bilaterali o multilaterali, degli accordi di lavoro o di altri strumenti analoghi, al fine di facilitare lo svolgimento efficiente delle verifiche. Tali intese sono sottoscritte dalle autorità sammarinesi di cui al precedente comma 2 e dalle omologhe autorità estere.

4. Le autorità di cui al precedente comma 2 possono scambiare con le omologhe autorità competenti estere le informazioni ottenute nell'ambito della verifica fiscale simultanea secondo le procedure definite nell'ambito delle intese di cui ai precedenti commi 1 e 3. Tale scambio di informazioni, fatto salvo quanto previsto negli accordi e quanto sancito dalla MAC, avviene in conformità alle disposizioni della presente legge.

5. Ai fini dello scambio le autorità di cui al precedente comma 2 possono avvalersi della collaborazione del CLO.

Art. 38
(Verifiche fiscali di cui all'articolo 9 della Convenzione Multilaterale MAC)

1. Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio può autorizzare, su richiesta di autorità competenti estere, rappresentanti delle stesse ad assistere alle fasi pertinenti di una determinata verifica fiscale nella Repubblica di San Marino.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

2. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le regole e le condizioni di partecipazione delle autorità competenti estere alla verifica fiscale a San Marino. L'autorizzazione, qualora rilasciata, si riferisce sempre a una singola richiesta.

3. L'autorizzazione di cui al precedente comma 1 è in ogni caso subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il rilascio dell'autorizzazione non deve essere in contrasto con le decisioni e gli orientamenti assunti dal Governo della Repubblica di San Marino e notificati ai paesi sottoscrittori della MAC, in ordine all'accettazione di istanze di assistenza a verifiche fiscali in territorio sammarinese;
- b) l'istanza deve necessariamente fare seguito ad una richiesta di scambio di informazioni (EOIR) ai sensi dei pertinenti accordi per la quale sussistono le condizioni di ammissibilità di cui al precedente Titolo III Capo I;
- c) devono sussistere valide ragioni di opportunità per l'autorità estera in ordine alla risoluzione di un caso fiscale di primaria importanza;
- d) l'istanza da parte dell'autorità estera deve essere dettagliatamente motivata e deve contenere le ragioni per le quali è importante la presenza fisica di un rappresentante dell'autorità competente estera.

4. Le autorità della Repubblica di San Marino competenti nelle attività di accertamento e verifica delle imposte oggetto della MAC, possono inoltrare una richiesta di verifica fiscale all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della medesima convenzione, alle omologhe autorità competenti estere previa autorizzazione del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio.

Art. 39

(Assistenza per il recupero dei crediti di natura fiscale)

1. L'Amministrazione finanziaria sammarinese, ove richiesto da uno o più degli Stati contraenti la Convenzione Multilaterale, adotta le misure necessarie al recupero dei crediti di natura fiscale vantati dallo Stato richiedente, come se si trattasse di crediti tributari propri.

2. L'Amministrazione finanziaria sammarinese fornisce l'assistenza di cui al comma 1:

- a) nel rispetto delle condizioni, dei limiti e delle procedure di cui agli artt. da 11 a 16 della Convenzione Multilaterale;
- b) nei limiti delle riserve espressamente formulate in sede di ratifica della Convenzione Multilaterale.

3. Le misure di assistenza di cui al precedente comma 1 sono definite con i provvedimenti di cui al successivo articolo 52 i quali armonizzano le disposizioni della MAC con quelle delle norme interne in materia di riscossione dei tributi.

TITOLO V
(Misure per la protezione dati)

Art. 40

(Finalità)



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano a tutte le attività di trattamento di dati personali, da parte degli uffici o delle autorità sammarinesi competenti, nell'ambito della cooperazione fiscale internazionale in materia di scambio automatico di informazioni; si applicano altresì alle Istituzioni Finanziarie se ed in quanto compatibili.
2. Le attività sopra descritte si svolgono nel rispetto dei principi di cui alla Legge 23 maggio 1995 n.70 e, più specificatamente, dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale nonché garantendo, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente coinvolto nel trattamento.
3. Le disposizioni sulla riservatezza dei dati possono essere estese alle altre forme di scambio, in quanto compatibili, conformemente agli standard internazionali, sulla base di apposite linee guida adottate dal CLO.

Art. 41

(Raccolta e trattamento)

1. I dati personali e le informazioni oggetto di scambio sono:
 - a) trattati in modo conforme alle finalità di cui alla presente legge;
 - b) resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, preciso, completo e non eccedente rispetto alle finalità di cui alla presente legge;
 - d) distrutti al termine del periodo massimo di conservazione previsto.
2. L'eventuale raccolta e conservazione in formato cartaceo dei dati e delle informazioni oggetto di scambio deve avvenire in spazi adeguati e con modalità idonee ad assicurare la segretezza della documentazione, rispettando i requisiti di cui al comma che precede.
3. Le informazioni scambiate sono soggette agli standard internazionali in materia di protezione dei dati. Sono altresì adottate tutte le misure tecniche e organizzative per tutelare i dati e le informazioni dalla distruzione accidentale o non autorizzata, dalla perdita o dalla diffusione, dalla modifica e dall'accesso non autorizzati o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito.
4. In ogni caso le informazioni oggetto di scambio saranno comunicate soltanto alle persone autorizzate e alle autorità competenti di cui alla presente legge. Soltanto le persone autorizzate e le autorità competenti possono utilizzare tali informazioni e ciò unicamente per i fini sopra indicati.
5. Le informazioni oggetto di scambio possono essere utilizzate per altri fini quando l'autorità competente estera che le ha rilasciate autorizza tale diverso uso. In nessun caso possono essere utilizzate ai fini di un'imposta inclusa in una categoria che ha formato oggetto di riserva. Le informazioni oggetto di scambio possono essere trasmesse a terzi solo previa autorizzazione dell'autorità competente estera che le ha rilasciate.

Art. 42

(Regolamento)



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

1. Con regolamento del Congresso di Stato, adottato previo parere obbligatorio del Garante per la tutela della riservatezza dei dati personali di cui al Capo V della Legge n.70/1995, in seguito, per brevità Garante, sono disciplinati:
 - a) i titolari del trattamento dei dati;
 - b) le modalità e i criteri di individuazione dei responsabili e degli incaricati del trattamento;
 - c) le responsabilità, gli obblighi ed i divieti gravanti sui soggetti di cui alle superiori lettere a) e b);
 - d) le competenze dell'Amministratore di sistema;
 - e) i sistemi e le procedure per garantire la sicurezza e l'integrità dei dati, nonché per consentire l'accesso limitato agli stessi, anche con riferimento ai dati in formato cartaceo;
 - f) le procedure tecniche di trattamento e scambio dei dati;
 - g) gli obblighi informativi relativi alla raccolta e al trattamento dei dati;
 - h) la procedura per il rilascio e gestione degli accessi e di riconoscimento dell'identità digitale;
 - i) la procedura di distruzione dei dati decorso il periodo di conservazione.

Art. 43

(Obblighi dei titolari, incaricati e responsabili)

1. Le Istituzioni Finanziarie, titolari del trattamento dei dati, devono:
 - a) mantenere presso la propria sede un Registro nominativo dei responsabili e degli incaricati del trattamento autorizzati all'accesso;
 - b) verificare, con cadenza periodica o almeno annuale, le autorizzazioni rilasciate;
 - c) trasmettere, entro il 31 dicembre di ogni anno, un elenco nominativo di detti soggetti responsabili incaricati al CLO.
2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro o di assegnazione ad altre mansioni dei responsabili e degli incaricati del trattamento, le Istituzioni Finanziarie procedono al tempestivo aggiornamento e ne danno comunicazione al CLO. Gli obblighi di riservatezza proseguono in capo ai titolari anche in caso di revoca dell'accesso per cessazione del rapporto di lavoro o di consulenza presso l'Istituzione Finanziaria.
3. Il CLO deve mantenere presso la propria sede un Registro nominativo dei propri responsabili e degli incaricati del trattamento autorizzati all'accesso, aggiornandolo tempestivamente in caso di variazioni e verificando, con cadenza periodica o almeno annuale, le autorizzazioni rilasciate. I titolari, i responsabili e gli incaricati devono assicurare che le postazioni individuali e gli accessi siano conformi a criteri di sicurezza e che le credenziali di accesso siano autorizzate e monitorate in maniera appropriata.
4. I responsabili e gli incaricati devono essere adeguatamente formati e resi consapevoli dei rischi potenziali associati al trattamento dei dati e delle norme e procedure a garanzia della sicurezza.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

5. I responsabili e gli incaricati devono utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità previste dalla legge, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza nonché di indispensabilità; devono inoltre garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalle procedure, stabilendo le condizioni per escludere il rischio di duplicazione non autorizzata dei dati realizzata anche attraverso l'utilizzo di strumenti automatizzati di interrogazione.

TITOLO VI
(Sanzioni)

Capo I
Sanzioni

Art. 44

(Ostacolo all'attività dell'Ufficio Centrale di Collegamento)

1. Si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di Euro 1.000,00 a un massimo di Euro 50.000,00 a chiunque, avendone l'obbligo giuridico in virtù delle disposizioni della presente legge:
 - a) non ottemperi, in tutto o in parte, alle richieste del CLO di trasmissione di dati e informazioni ai fini dello Scambio di Informazioni di cui al Titolo III;
 - b) non osservi le disposizioni emanate dal CLO ai sensi della presente legge;
2. La sanzione di cui al precedente comma 1 si applica inoltre a chiunque ostacoli o si opponga alle attività di verifica e controllo del CLO o delle altre autorità o Enti da questo delegate.

Art. 45

(Violazione degli obblighi di adeguata verifica e comunicazione)

1. Si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di Euro 15.000,00 a un massimo di Euro 50.000,00 alle Istituzioni Finanziarie Segnalanti che non adempiono agli obblighi di adeguata verifica e/o comunicazione, di cui al Titolo III Capo III.
2. Si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di Euro 5.000,00 a un massimo di Euro 30.000,00 alle Istituzioni Finanziarie Segnalanti che nell'adempire agli obblighi di adeguata verifica e/o comunicazione, di cui alla presente legge, forniscono informazioni non accurate o non corrette.
3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate ad ogni singola violazione riscontrata.
4. Non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della legge 28 giugno 1989 n. 68.

Art. 46



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

(Inosservanza dei termini per la comunicazione delle informazioni nell'ambito del Global Standard)

1. Si applica la sanzione pecuniaria amministrativa pari a Euro 10.000 ai Soggetti Finanziari Segnalanti che trasmettono le informazioni di cui all'articolo 29 oltre i termini in esso previsti.
2. Tale Sanzione è ridotta del:
 - a) 50% per ritardi pari o inferiori a giorni 15; -
 - b) 30% per ritardi superiori a giorni 15 ma comunque inferiori a giorni 30.
3. La comunicazione delle informazioni effettuata oltre il 30 giugno comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 45 comma 1.
4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a ogni singola violazione riscontrata.
5. Non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della legge 28 giugno 1989 n. 68.

Art. 47

(Violazioni in materia di trattamento dei dati)

1. Il mancato rispetto degli obblighi di custodia e comunicazione dei nominativi dei responsabili e degli incaricati delle Istituzioni Finanziarie, di cui all'articolo 43, comporta l'applicazione della sanzione pecunia amministrativa di euro 2.000,00 per ogni singola violazione.
2. Oltre all'applicazione delle norme penali, la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al Titolo V, la violazione degli obblighi di riservatezza, la comunicazione a terzi non autorizzati, la duplicazione non consentita, la diffusione e la distruzione, anche accidentali, di dati, comportano, in capo ai dipendenti pubblici, anche l'applicazione di sanzioni disciplinari a mente delle vigenti norme di disciplina e del codice di condotta degli agenti pubblici.
3. La violazione degli obblighi di riservatezza da parte di persone o di autorità dello Stato richiedente, comporta la sospensione delle forme di assistenza disciplinate nel Titolo III nei confronti di detto Stato, che viene deliberata con provvedimento adottato dal Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio.

Art. 48

(Recidiva)

1. In caso di recidiva nelle violazioni amministrative di cui agli articoli precedenti, la sanzione amministrativa viene aumentata fino a due volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione.
2. Agli effetti della presente legge è recidivo chi, nei tre anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa.
3. Non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della legge 28 giugno 1989 n. 68.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Art. 49

(Maggiorazione delle sanzioni per comportamenti fraudolenti)

1. Le sanzioni di cui agli articoli precedenti sono aumentate fino a due volte tanto nel minimo quanto nel massimo nel caso in cui, oltre alla condotta irregolare, venga fatto ricorso a mezzi fraudolenti.
2. Non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della legge 28 giugno 1989 n. 68.

Art. 50

(Esclusione della responsabilità)

1. Le sanzioni di cui agli articoli precedenti non si applicano nel caso in cui il mancato rispetto di uno o più obblighi di adeguata verifica e comunicazione sia dovuto a cause di forza maggiore. In ogni caso non costituisce causa di forza maggiore, ai fini dell'applicazione del presente articolo:
 - a) la mancanza o non sufficiente disponibilità di risorse per l'adempimento;
 - b) il ritenere che altro soggetto avrebbe dovuto, o avrebbe potuto, adempiere agli obblighi di adeguata verifica e comunicazione previsti dalla presente legge.
2. Qualora una causa di forza maggiore sussista ai fini dell'applicazione del presente articolo, ma questa venga meno successivamente, le sanzioni di cui agli articoli precedenti non si applicano se il soggetto adempie, entro 15 giorni dalla cessazione della causa di forza maggiore, agli obblighi di adeguata verifica e comunicazione.

Art. 51

(Contestazione delle violazioni)

1. L'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui agli articoli precedenti, nonché l'applicazione delle relative sanzioni competono al CLO.
2. L'azione di accertamento delle violazioni si prescrive dopo cinque anni decorrenti dalla data in cui è stata commessa la violazione.
3. La sanzione pecuniaria amministrativa è estinta mediante il versamento al CLO di quanto dovuto nei termini indicati nell'ingiunzione di pagamento.
4. La facoltà di estinguere la sanzione mediante oblazione volontaria è esercitata attraverso il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione comminata, da effettuarsi entro venti giorni dalla notifica del provvedimento.
5. Entro lo stesso termine è ammesso ricorso al Giudice Amministrativo d'Appello contro il provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 34 della Legge 28 giugno 1989 n.68.
6. Il CLO, qualora il soggetto sanzionato non abbia provveduto al pagamento, attiva la procedura di riscossione tramite ruolo prevista dalla Legge 25 maggio 2004 n.70.
7. L'iscrizione a ruolo avviene non prima di sei mesi dalla notifica del provvedimento sanzionatorio per il doppio della sanzione.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

8. Le sanzioni pecuniarie amministrative definite dalla presente legge sono comprese nell'elenco che annualmente il Giudice Amministrativo d'Appello propone ai sensi dell'articolo 32 della Legge 28 giugno 1989 n.68.

Articolo 52

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Con Decreto Delegato possono essere:
 - a) modificati o periodicamente aggiornati gli allegati alla presente legge;
 - b) definite le sanzioni relative alla applicazione della normativa FATCA;
 - c) stabilite le regole tecniche e per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione delle informazioni relative ai conti oggetto di comunicazione;
 - d) introdotte disposizioni applicative e di coordinamento della presente legge necessarie alla sua attuazione e alla risoluzione di conflitti con altre disposizioni; tale delega esaurisce la sua efficacia il 31 dicembre 2017.
2. Alla luce degli urgenti adempimenti cui il CLO è tenuto ad espletare per l'applicazione degli strumenti di cooperazione fiscale di cui al Titolo III, ed in particolare per l'implementazione dello scambio automatico delle informazioni finanziarie, dando attuazione a quanto disposto dal Congresso di Stato con Delibera n. 15 del 23 marzo 2015 circa il fabbisogno dinamico e le speciali procedure di assunzione e formazione del personale, recependo altresì le raccomandazioni formulate dal *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes - OCSE* nel rapporto di valutazione di fase 2 adottato nel novembre 2013, si da mandato allo stesso Congresso di Stato di promuovere le procedure per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 esperti attraverso l'emissione di apposito bando per titoli/titoli e colloquio di cui agli art. 32 e 33 del Decreto Delegato 2 agosto 2012 n. 106.

Articolo 53

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Articolo 54

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

ALLEGATO A

Terminologia utilizzata negli standard per lo scambio automatico di informazioni

Termine in Inglese	Termine in Italiano	Global Standard	FATCA Modello IGA II
Reporting Financial Institution	Istituzione Finanziaria Segnalante	Sezione VIII, lett. A del CRS	Articolo 1 comma 1 lettera o)
Participating Jurisdiction of Financial Institution	Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante	Sezione VIII, lett. A del CRS	Articolo 1 comma 1 lettera n)
Financial Institution	Istituzione Finanziaria	Sezione VIII, lett. A del CRS	Articolo 1 comma 1 lettera g)
Custodial Institution	Istituto di Custodia	Sezione VIII, lett. A del CRS	Articolo 1 comma 1 lettera i)
Depository Institution	Istituto di Deposito	Sezione VIII, lett. A del CRS	Articolo 1 comma 1 lettera j)
Investment Entity	Organismo di Investimento	Sezione VIII, lett. A del CRS	Articolo 1 comma 1 lettera k)
Financial Asset	Attività Finanziaria	Sezione VIII, lett. A del CRS	-----
Specified Insurance Company	Impresa di Assicurazioni Specificata	Sezione VIII, lett. A del CRS	Articolo 1 comma 1 lettera l)
Non-Reporting Financial Institution	Istituzione Finanziaria Non Segnalante	Sezione VIII, lett. B del CRS	Articolo 1 comma 1 lettera q)
Governmental Entity	Organismo Pubblico	Sezione VIII, lett. B del CRS	Allegato II punto I A
International Organisation	Organizzazione Internazionale	Sezione VIII, lett. B del CRS	Allegato II punto I B
Central Bank	Banca Centrale	Sezione VIII, lett. B del CRS	Allegato II punto I C
Broad Participation Retirement Fund	Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione	Sezione VIII, lett. B del CRS	Allegato II punto II A
Narrow Participation	Fondo Pensione a	Sezione VIII, lett. B	Allegato II punto II B



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Retirement Fund	Partecipazione Ristretta	del CRS	
Pension Fund of a Governmental Entity, International Organisation or Central Bank	Fondo Pensione di un Organismo Pubblico, Organizzazione Internazionale o Banca Centrale	Sezione VIII, lett. B del CRS	Allegato II punto II C
Qualified Credit Card Issuer	Emittente di Carte di Credito Qualificato	Sezione VIII, lett. B del CRS	Allegato II punto III D
Exempt Collective Investment Vehicle	Veicolo di Investimento Collettivo Esente	Sezione VIII, lett. B del CRS	-----
Financial Account	Conto Finanziario	Sezione VIII, lett. C del CRS	Articolo 1 comma 1 lettera u)
Depository Account	Conto di Deposito	Sezione VIII, lett. C del CRS	-----
Custodial Account	Conto di Custodia	Sezione VIII, lett. C del CRS	-----
Equity Interest	Partecipazione	Sezione VIII, lett. C del CRS	-----
Insurance Contract	Contratto di Assicurazione	Sezione VIII, lett. C del CRS	Articolo 1 comma 1 lettera x)
Annuity Contract	Contratto di Rendita	Sezione VIII, lett. C del CRS	Articolo 1 comma 1 lettera x)
Cash Value Insurance Contract	Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un Valore Maturato	Sezione VIII, lett. C del CRS	Articolo 1 comma 1 lettera x)
Cash Value	Valore Maturato	Sezione VIII, lett. C del CRS	-----
Preexisting Account	Conto Preesistente	Sezione VIII, lett. C del CRS	Annex I punto 6
New Account	Conto Nuovo	Sezione VIII, lett. C del CRS	Articolo 1 comma 1 lettera r)
Preexisting Individual Account	Conto Preesistente di Persone Fisiche	Sezione VIII, lett. C del CRS	Annex I punto 2



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

New Individual Account	Conto Nuovo di Persone Fisiche	Sezione VIII, lett. C del CRS	Annex I punto 3
Preexisting Entity Account	Conto Preesistente di Persone Giuridiche	Sezione VIII, lett. C del CRS	Annex I punto 4
Lower Value Account	Conto di Valore Inferiore	Sezione VIII, lett. C del CRS	-----
High Value Account	Conto di Valore Elevato	Sezione VIII, lett. C del CRS	-----
New Entity Account	Conto Nuovo di Persone Giuridiche	Sezione VIII, lett. C del CRS	Annex I punto 5
Excluded Account	Conto Escluso	Sezione VIII, lett. C del CRS	-----
Reportable Account	Conto Soggetto a Comunicazione	Sezione VIII, lett. D del CRS	-----
Reportable Person	Persona Soggetta a Comunicazione	Sezione VIII, lett. D del CRS	-----
Reportable Jurisdiction Person	Persona di una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione	Sezione VIII, lett. D del CRS	-----
Reportable Jurisdiction	Giurisdizione Soggetta a Comunicazione	Sezione VIII, lett. D del CRS	-----
Participating Jurisdiction	Giurisdizione Partecipante	Sezione VIII, lett. D del CRS	Articolo 1 comma 1 lettera e)
Controlling Persons	Controllanti	Sezione VIII, lett. D del CRS	Articolo 1 comma 1 lettera ee)
NFE	Soggetto Non Finanziario	Sezione VIII, lett. D del CRS	Annex punto 6 B
Passive NFE	Soggetto Non Finanziario Passivo	Sezione VIII, lett. D del CRS	Annex punto 6 B
Active NFE	Soggetto Non Finanziario Attivo	Sezione VIII, lett. D del CRS	Annex punto 6 B
Account Holder	Titolare del Conto	Sezione VIII, lett. E del CRS	Articolo 1 comma 1 lettera w)



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

AML/KYC Procedures	Procedure di Antiriciclaggio/Identificazione della Clientela	Sezione VIII, lett. E del CRS	Annex punto 6 B
Entity	Organismo	Sezione VIII, lett. E del CRS	Articolo 1 comma 1 lettera aa)
Related Entity	Organismo Correlato	Sezione VIII, lett. E del CRS	Articolo 1 comma 1 lettera cc)
TIN	TIN	Sezione VIII, lett. E del CRS	Articolo 1 comma 1 lettera dd)
Documentary Evidence	Prove Documentali	Sezione VIII, lett. E del CRS	Annex punto 6 D
Foreign Reportable Amount	Importo Estero Soggetto a Comunicazione	----- --	Articolo 1 comma 1 lettera h)
Non participating Financial Institution	Istituzione Finanziaria Non Partecipante	-----	Articolo 1 comma 1 lettera q)
U.S. Account	Conto Statunitense	-----	Articolo 1 comma 1 lettera s)
Non-Consenting U.S. Account	Conto Statunitense Senza Dichiarazione di Consenso	-----	Articolo 1 comma 1 lettera t)
U.S. Person	Persona Statunitense	-----	Articolo 1 comma 1 lettera y).
Specified U.S. Person	Persona Statunitense Specificata	-----	Articolo 1 comma 1 lettera z)
European Union	Unione Europea	-----	----- --
Member State	Stato Membro	-----	-----
San Marino	Repubblica di San Marino	-----	
Competent Authorities	Autorità Competenti	-----	-----
Member State Financial Institution	Istituzione Finanziaria Residente in uno Stato Membro	-----	-----
Member State Person	Persona fisica/entità Residente in uno Stato Membro	-----	-----



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

ALLEGATO B

(CRS) OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA PER L'IDENTIFICAZIONE E LA COMUNICAZIONE DI CONTI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Sezione I - Obblighi generali di comunicazione

A. Fatti salvi i paragrafi da C a F, ciascun Istituzione Finanziaria Segnalante deve comunicare le seguenti informazioni in relazione a ciascun Conto Soggetto a Comunicazione di tale Istituzione Finanziaria Segnalante:

1. nome, indirizzo, giurisdizione(i) di residenza, codice(i) fiscale(i) (*Tax Identification Number*) e data e luogo di nascita (nel caso di una persona fisica) di ciascuna Persona Soggetta a Comunicazione che è un Titolare del Conto e, nel caso di una persona giuridica che è un Titolare del Conto e che, successivamente all'applicazione delle procedure di adeguata verifica coerenti con le Sezioni V, VI e VI, è identificata come avente una o più Controllanti che sono Persone Soggette a Comunicazione, nome, indirizzo, giurisdizione(i) di residenza e codice(i) fiscale(i) della persona giuridica e nome, indirizzo, giurisdizione(i) di residenza, codice(i) fiscale(i) e data e luogo di nascita di ciascuna Persona Soggetta a Comunicazione;

2. numero del conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

3. nome e codice identificativo dell' Istituzione Finanziaria Segnalante;

4. saldo o valore del conto (tra cui, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un Valore Maturato o un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o altro periodo di riferimento appropriato o, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, alla chiusura del conto;

5. nel caso di un Conto di Custodia:

a) importo totale lordo degli interessi, importo totale lordo dei dividendi e importo totale lordo di altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ciascun caso versato o accreditato sul conto (o in relazione al conto) durante l'anno solare o altro appropriato periodo di riferimento; e

b) totale lordo dei proventi della vendita o riscatto di Attività Finanziarie versato o accreditato sul conto durante l'anno solare o altro appropriato periodo di riferimento in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Segnalante ha agito in qualità di custode, intermediario, mandatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

6. nel caso di un Conto di Deposito, importo totale lordo degli interessi versati o accreditati sul conto durante l'anno solare o altro appropriato periodo di riferimento; e



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

7. nel caso di un conto non descritto al sotto paragrafo A(5) o (6), importo totale lordo versato o accreditato al Titolare del Conto in relazione al conto durante l'anno solare o altro appropriato periodo di riferimento rispetto al quale l'Istituzione Finanziaria è il debitore, compreso l'importo aggregato di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto durante l'anno solare o altro periodo di riferimento appropriato.

B. Le informazioni comunicate devono identificare la valuta in cui è denominato ciascun importo.

C. Nonostante il sotto-paragrafo A(1), rispetto a ciascun Conto Soggetto a Comunicazione che è un Conto Preesistente, il(i) codice(i) fiscale(i) o la data di nascita non devono necessariamente essere comunicati se tale(i) codice(i) fiscale(i) o la data di nascita non sono presenti nei documenti dell'Istituzione Finanziaria Segnalante e non devono altrimenti essere raccolti da quest'ultima ai sensi della normativa sammarinese. Tuttavia, un Istituzione Finanziaria Segnalante è tenuto a fare il possibile, per quanto ragionevole, per ottenere il(i) codice(i) fiscale(i) e la data di nascita relativamente a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno solare successivo a quello in cui tali Conti sono stati identificati come Conti Soggetti a Comunicazione.

D. Nonostante il sotto-paragrafo A(1), il codice fiscale non deve essere comunicato se (i) un codice fiscale non viene emesso dalla pertinente Giurisdizione Soggetta a Comunicazione o (ii) il diritto interno della pertinente Giurisdizione Soggetta a Comunicazione non richiede l'ottenimento del codice fiscale rilasciato da tale Giurisdizione Soggetta a Comunicazione.

E. Nonostante il sotto-paragrafo A(1), il luogo di nascita non deve essere comunicato a meno che l'Istituzione Finanziaria Segnalante non sia altrimenti tenuta ad ottenerlo e comunicarlo ai sensi della normativa sammarinese e questo è disponibile nei dati reperibili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Segnalante.

F. Nonostante il paragrafo A, le informazioni che devono essere comunicate in riferimento al 2016 sono le informazioni descritte in tale paragrafo, ad eccezione dei proventi lordi descritti al sotto-paragrafo A(5)(b).

Sezione II: Obblighi generali di adeguata verifica

A. Un conto è trattato come Conto Soggetto a Comunicazione a partire dalla data in cui viene identificato come tale ai sensi delle procedure di adeguata verifica di cui alle Sezioni da II a VII e, salvo disposizione contraria, le informazioni relative ad un Conto Soggetto a Comunicazione devono essere comunicate annualmente nell'anno solare successivo a quello a cui si riferiscono le informazioni.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- B.** Il saldo o il valore di un conto viene determinato in riferimento all'ultimo giorno dell'anno solare o altro appropriato periodo di riferimento.
- C.** Allorquando occorra determinare una soglia di saldo o valore in riferimento all'ultimo giorno di un anno solare, il pertinente saldo o valore deve essere determinato in relazione all'ultimo giorno del periodo di riferimento che termina con o entro tale anno solare.
- D.** E' ammesso il ricorso a fornitori terzi di servizi secondo le disposizioni di cui all'articolo 32 della presente legge.
- E.** E' ammessa la facoltà per le Istituzioni Finanziarie Segnalanti di applicare ai Conti Preesistenti le procedure di adeguata verifica per i Conti Nuovi, e le procedure di adeguata verifica per i Conti di Valore Superiore ai Conti di Valore Inferiore. Allorquando una Giurisdizione consente che le procedure di adeguata verifica per i Conti Nuovi vengano utilizzate per i Conti Preesistenti, le norme altrimenti applicabili ai Conti Preesistenti continuano ad applicarsi.

Sezione III: Adeguata verifica per Conti Preesistenti di Persone Fisiche

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione di Conti Soggetti a Comunicazione fra Conti Preesistenti di Persone Fisiche.

A. Conti per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione

Per un Conto Preesistente di una Persona Fisica che è un Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un Valore Maturato o un Contratto di Rendita, non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione, purché all'Istituzione Finanziaria Segnalante venga efficacemente impedito per legge di vendere tale Contratto ai residenti di una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione.

B. Conti di Valore Inferiore.

Le seguenti procedure si applicano per quanto riguarda Conti di Valore Inferiore.

1. Indirizzo di Residenza. Se l'Istituzione Finanziaria Segnalante ha nei suoi registri un indirizzo di residenza attuale per la persona fisica Titolare del Conto sulla base di Prove Documentali, l'Istituzione Finanziaria Segnalante può trattare la persona fisica Titolare del Conto come un residente ai fini fiscali della giurisdizione in cui si trova l'indirizzo allo scopo di determinare se tale persona fisica Titolare del Conto sia una Persona Soggetta a Comunicazione. **Tale Procedura è utilizzabile in alternativa a quella di cui al**



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

successivo punto 2 quando l'indirizzo di residenza è stato acquisito nell'ambito del processo di adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa AML.

2. Ricerca negli archivi elettronici. Se l'Istituzione Finanziaria Segnalante non si avvale di un indirizzo di residenza attuale per la persona fisica Titolare del Conto sulla base di Prove Documentali secondo quanto stabilito al sotto-paragrafo B(1), l'Istituto Finanziario Segnalante deve verificare i dati reperibili elettronicamente tenuti dall'Istituto Finanziario Segnalante per i seguenti indizi e applicare il sotto-paragrafo B da (3) a (6):

- a) identificazione del Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione;
- b) attuale indirizzo postale o di residenza (tra cui una casella postale) in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione;
- c) uno o più numeri di telefono in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione e nessun numero di telefono nella giurisdizione dell'Istituzione Finanziaria Segnalante;
- d) ordini di bonifico permanente (diversi rispetto ad un Conto di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione;
- e) procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione; ovvero
- f) "fermo posta" o indirizzo "c/o" in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione se l'Istituto Finanziario Segnalante non dispone nei propri registri di un altro indirizzo per il Titolare del Conto.

3. Se tramite la ricerca elettronica non viene rilevato alcun indizio di cui al sotto-paragrafo B(2), non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non interviene un cambiamento di circostanze a seguito del quale uno o più indizi vengono associati al conto, o fintanto che il conto non diventa un Conto di Valore Elevato.

4. Se tramite la ricerca elettronica viene rilevato un indizio di cui al sotto-paragrafo B(2) da (a) ad (e), o se interviene un cambiamento di circostanze a seguito del quale uno o più indizi vengono associati al conto, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve trattare il Titolare del Conto come un residente per fini fiscali di ciascuna Giurisdizione Soggetta a Comunicazione per cui viene identificato un indizio, a meno che non scelga di applicare il sotto-paragrafo B(6) e una delle eccezioni di detto sotto-paragrafo non si applichi in relazione a tale conto.

5. Se tramite la ricerca elettronica viene rilevato un "fermo posta" o un indirizzo "c/o" e non viene identificato nessun altro indirizzo e nessuno degli altri indizi di cui al sotto-paragrafo B(2) da (a) ad (e) per il Titolare del Conto, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve, nell'ordine più appropriato alle circostanze, applicare la ricerca negli archivi cartacei descritta al sotto-paragrafo C(2), ovvero cercare di ottenere dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la(e) residenza(e) per fini fiscali di tale Titolare del Conto. Se dalla ricerca nei documenti cartacei non emerge alcun indizio e il



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

tentativo di ottenere l'autocertificazione o Prove Documentali non dà esito positivo, l'Istituto Finanziario Segnalante deve segnalare il conto come conto non documentato.

6. Nonostante vengano trovati indizi ai sensi del sotto-paragrafo B(2), un Istituzione Finanziaria Segnalante non è tenuto a trattare un Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione se:

- a) le informazioni sul Titolare del Conto includono un indirizzo postale o di residenza attuale nella Giurisdizione Soggetta a Comunicazione, uno o più numeri di telefono nella Giurisdizione Soggetta a Comunicazione (e nessun numero di telefono nella giurisdizione dell'Istituzione Finanziaria Segnalante) o ordini di bonifico permanente (in relazione a Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Segnalante ottiene, o ha precedentemente verificato e conserva:
 - i) un'autocertificazione del Titolare del Conto della(e) giurisdizione(i) di residenza di tale Titolare del Conto che non include tale Giurisdizione Soggetta a Comunicazione; e
 - ii) Prove Documentali in base alle quali il Titolare del Conto non è soggetto a comunicazione.
- b) le informazioni sul Titolare del Conto contengono una procura o potestà di firma attualmente valida conferita ad un soggetto con indirizzo nella Giurisdizione Soggetta a Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Segnalante ottiene, o ha precedentemente verificato e conserva:
 - i) un'autocertificazione del Titolare del Conto della(e) giurisdizione(i) di residenza di tale Titolare del Conto che non include tale Giurisdizione Soggetta a Comunicazione; o
 - ii) Prove Documentali in base alle quali il Titolare del Conto non è soggetto a comunicazione.

C. Procedure rafforzate di verifica per Conti di Valore Elevato.

Le seguenti procedure rafforzate di verifica si applicano per quanto riguarda i Conti di Valore Elevato.

1. Ricerca negli archivi elettronici. In riferimento ai Conti di Valore Elevato, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente conservati da quest'ultima ai fini di individuare eventuali indizi di cui al sotto-paragrafo B(2).

2. Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati consultabili elettronicamente dell'Istituzione Finanziaria Segnalante prevedono degli appositi campi per l'acquisizione di tutte le informazioni di cui al sotto-paragrafo C(3), non è necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di queste informazioni, per quanto riguarda i Conti di Valore Elevato, l'Istituzione Finanziaria



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Segnalante deve anche verificare l'anagrafica principale del cliente e, qualora non siano presenti in tale anagrafica, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti dall'Istituzione Finanziaria Segnalante nel corso degli ultimi cinque anni in relazione ad eventuali indizi di cui al sotto-paragrafo B(2):

- a) le più recenti Prove Documentali raccolte con riferimento al conto;
- b) il più recente contratto o documentazione in relazione all'apertura del conto;
- c) la documentazione più recente acquisita dall'Istituto Finanziario Segnalante in conformità alle Procedure di antiriciclaggio/identificazione della clientela o per altre finalità normative;
- d) eventuali procure o potestà di firma attualmente valide; e
- e) eventuali ordini di bonifico permanente (diversi rispetto ad un Conto di Deposito) attualmente validi.

3. Eccezioni nel caso in cui le banche dati contengano informazioni sufficienti.

Un Istituzione Finanziaria Segnalante non è tenuta ad eseguire la ricerca negli archivi cartacei di cui al sotto-paragrafo C(2) qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente dell'Istituzione Finanziaria Segnalante comprendano quanto segue:

- a) lo status di residente del Titolare del Conto;
- b) l'indirizzo di residenza e l'indirizzo postale del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Istituzione Finanziaria Segnalante;
- c) il(i) numero(i) di telefono del Titolare del Conto attualmente registrati, se del caso, presso l'Istituzione Finanziaria Segnalante;
- d) in caso di Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito, la presenza di ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell'Istituzione Finanziaria Segnalante o altro Istituzione Finanziaria);
- e) la presenza di un indirizzo "c/o" ovvero di "fermo posta" per il Titolare del Conto;
e
- f) la presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.

4. Richiesta al responsabile del rapporto in merito alla conoscenza effettiva.

Oltre alle ricerche negli archivi elettronici e cartacei di cui sopra, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve trattare come Conto Soggetto a Comunicazione tutti i Conti di Valore Elevato affidati ad un responsabile del rapporto (compresi eventuali Conti Finanziari connessi a tale Conto di Valore Elevato), se il responsabile del rapporto è effettivamente a conoscenza del fatto che il Titolare del Conto sia una Persona Soggetta a Comunicazione.

5. Effetti del rilevamento di indizi.

- a) Se non viene rilevato nessuno degli indizi di cui al sotto-paragrafo B(2) nel corso della verifica rafforzata dei Conti di Valore Elevato precedentemente descritti, e il conto non viene identificato come detenuto da una Persona Soggetta a Comunicazione di cui al sotto-paragrafo C(4), non sono richiesti



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

ulteriori adempimenti fino a quando non avviene un cambiamento di circostanze da cui scaturisce l'associazione al conto stesso di uno o più indizi.

- b) Se un indizio fra quelli elencati nel sotto-paragrafo B(2) da (a) ad (e) viene rilevato nel corso della verifica rafforzata dei Conti di Valore Elevato di cui in precedenza, o se interviene un successivo cambiamento di circostanze a seguito del quale uno o più indizi vengono associati al conto, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve trattare il conto come un Conto Soggetto a Comunicazione in relazione a ciascuna Giurisdizione Soggetta a Comunicazione per cui viene identificato un indizio, a meno che non scelga di applicare il sotto-paragrafo B(6) e una delle eccezioni di detto sotto-paragrafo non si applichi in relazione a tale conto.
- c) Se nel corso della verifica rafforzata dei Conti di Valore Elevato descritta in precedenza viene rilevato un "fermo posta" o un indirizzo "c/o", e non viene identificato nessun altro indirizzo e nessuno degli altri indizi di cui al sotto-paragrafo B(2) da (a) ad (e) per il Titolare del Conto, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve ottenere da tale Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la(e) residenza(e) per fini fiscali di tale Titolare del Conto. Se l'Istituzione Finanziaria Segnalante non può ottenere tale autocertificazione o Prove Documentali, esso deve segnalare il conto come conto non documentato.

6. Se, al 31 dicembre 2015 un Conto Preesistente di una Persona Fisica non costituisce un Conto di Valore Elevato, ma lo diventa in riferimento all'ultimo giorno di un anno solare successivo, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve completare, con riferimento a tale conto, le procedure rafforzate di verifica descritte al paragrafo C entro l'anno solare successivo all'anno in cui il conto diviene un Conto di Valore Elevato. Qualora detto conto sia identificato come Conto Soggetto a Comunicazione in base a tale verifica, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve comunicare le informazioni richieste in merito a tale conto relativamente all'anno in cui esso viene identificato come Conto Soggetto a Comunicazione e per gli anni successivi con cadenza annuale, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Soggetta a Comunicazione.

7. Una volta che un Istituzione Finanziaria Segnalante applica le procedure di verifica rafforzate di cui al paragrafo C ad un Conto di Valore Elevato, l' Istituzione Finanziaria Segnalante non è tenuto ad applicare nuovamente tali procedure, ad eccezione della richiesta al responsabile del rapporto di cui al sotto-paragrafo C(4), allo stesso Conto di Valore Elevato per nessuno degli anni successivi, a meno che il conto non sia non documentato, nel qual caso l' Istituzione Finanziaria Segnalante dovrebbe applicare nuovamente tali procedure su base annuale fintanto che tale conto cessa di essere non documentato.

8. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze relativamente ad un Conto di Valore Elevato, da cui scaturisce l'associazione al conto stesso di uno o più indizi di cui al sotto-paragrafo B(2), l' Istituzione Finanziaria Segnalante deve trattare il conto come un



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Conto Soggetto a Comunicazione in relazione a ciascuna Giurisdizione Soggetta a Comunicazione per cui viene identificato un indizio, a meno che non decida di applicare il sotto-paragrafo B(6) e una delle eccezioni di detto sotto-paragrafo non sia applicabile rispetto a tale conto.

9. Un Istituzione Finanziaria Segnalante deve mettere in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto possa identificare eventuali cambiamenti di circostanze di un conto. Ad esempio, se ad un responsabile del rapporto viene comunicato che il Titolare del Conto ha un nuovo indirizzo postale in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione, l' Istituzione Finanziaria Segnalante è tenuta a trattare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze e, se decide di applicare il sotto-paragrafo B(6), è tenuto ad acquisire la documentazione opportuna dal Titolare del Conto.

D. La verifica di Conti Preesistenti di Persone Fisiche deve essere completata entro il [30 giugno 2017].

E. I Conti Preesistenti di Persone Fisiche che sono stati identificati come Conti Soggetti a Comunicazione ai sensi della presente Sezione devono essere trattati come Conti Soggetti a Comunicazione per tutti gli anni successivi, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Soggetta a Comunicazione.

Sezione IV: Adeguata verifica per Conti Nuovi di Persone Fisiche

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione di Conti Soggetti a Comunicazione fra i Conti Nuovi di Persone Fisiche.

A. Per quanto riguarda i Conti Nuovi di Persone Fisiche, al momento dell'apertura del conto, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve ottenere un'autocertificazione, che può far parte della documentazione per l'apertura del conto, il che consente all'Istituzione Finanziaria Segnalante di determinare la(e) residenza(e) del Titolare del Conto per fini fiscali e confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dall'Istituzione Finanziaria Segnalante in relazione all'apertura del conto, compresa qualsiasi documentazione raccolta ai sensi delle Procedure di antiriciclaggio/identificazione della clientela.

B. Se l'autocertificazione stabilisce che il Titolare del Conto è residente per fini fiscali in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve trattare il conto come un Conto Soggetta a Comunicazione e l'autocertificazione deve includere anche il codice fiscale del Titolare del Conto in relazione a tale Giurisdizione Soggetta a Comunicazione (fatto salvo il paragrafo D della Sezione I) e la data di nascita.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

C. Qualora intervenga un cambiamento di circostanze con riferimento ad un Conto Nuovo di Persone Fisiche a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria è a conoscenza, o ha ragione di credere, che l'autocertificazione originale sia inesatta o inattendibile, l'Istituto Finanziario Segnalante non può considerare attendibile l'autocertificazione originale e deve quindi acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca la(e) residenza(e) per fini fiscali del Titolare del Conto.

Sezione V: Adeguata verifica per Conti Preesistenti di Persone Giuridiche

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione di Conti Soggetti a Comunicazione fra Conti Preesistenti di Persone Giuridiche.

A. Conti di Persone Giuridiche per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'Istituzione Finanziaria Segnalante non decida diversamente, in relazione sia a tutti i Conti Preesistenti di Persone Giuridiche che, separatamente, ad ogni gruppo chiaramente identificato di tali conti, per i Conti Preesistenti di Persone Giuridiche con un saldo o un valore aggregato non superiore a \$250.000 alla data del 31 dicembre 2015, non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione quali Conti Soggetti a Comunicazione fintanto che il saldo o valore aggregato non superi \$250.000 in riferimento all'ultimo giorno di un anno solare successivo.

B. Conti di Persone Giuridiche soggetti a verifica. Un Conto Preesistente di una Persona Giuridica il cui saldo o valore aggregato superi \$250.000 al 31 dicembre 2015, e un Conto Preesistente di una Persona Giuridica non superiore a \$250.000 al 31 dicembre 2015, ma con un saldo o valore aggregato che supera \$250.000 in riferimento all'ultimo giorno di un successivo anno solare, sono soggetti a verifica conformemente alle procedure stabilite nel paragrafo D.

C. Conti di Persone Giuridiche per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Persone Giuridiche descritti al paragrafo B, vengono trattati come Conti Soggetti a Comunicazione solamente i conti detenuti da una o più persone giuridiche che sono Persone Soggette a Comunicazione, o da Soggetti Non Finanziari Passivi con una o più Controllanti che sono Persone Soggette a Comunicazione.

D. Procedure di verifica per l'identificazione di Conti di Persone Giuridiche per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Conti Preesistenti di Persone Giuridiche descritti al paragrafo B, una Istituzione Finanziaria Segnalante è tenuto ad applicare le seguenti procedure di verifica per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Soggette a Comunicazione, o da Soggetti Non Finanziari Passivi con una o più Controllanti che sono Persone Soggette a Comunicazione:



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

1. Determinare se la Persona Giuridica è una Persona Soggetta a Comunicazione.

- a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (comprese le informazioni raccolte ai sensi delle Procedure di antiriciclaggio/identificazione della clientela) per determinare se le informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione. A tal fine, le informazioni che indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione includono un luogo di costituzione o organizzazione, o un indirizzo in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione.
- b) Se le informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve trattare il conto come un Conto Soggetto a Comunicazione, a meno che non ottenga un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto, o possa ragionevolmente determinare, sulla base delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Soggetta a Comunicazione.

2. Determinare se la Persona Giuridica è un Soggetto Non Finanziario Passivo con una o più Controllanti che sono Persone Soggette a Comunicazione. Per quanto riguarda un Titolare di un Conto Preesistente di una Persona Giuridica (tra cui una Persona Giuridica che è una Persona Soggetta a Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve stabilire se il Titolare del Conto è un Soggetto Non Finanziario Passivo con una o più Controllanti che sono Persone Soggette a Comunicazione. Se una delle Controllanti di un Soggetto Non Finanziario Passivo è una Persona Soggetta a Comunicazione, il conto deve essere trattato come un Conto Soggetto a Comunicazione. Nel determinare quanto sopra, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve seguire le indicazioni di cui ai sotto-paragrafi da D(2) (a) a (c) nell'ordine più appropriato alle circostanze.

- a) **Determinare se il Titolare del Conto è un Soggetto Non Finanziario Passivo.** Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un Soggetto Non Finanziario Passivo, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve ottenere un'autocertificazione dal Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che non abbia informazioni in suo possesso, o pubblicamente disponibili, in base alle quali può ragionevolmente stabilire che il Titolare del Conto è un Soggetto Non Finanziario Attivo o un Istituto Finanziario diverso da un Organismo di Investimento di cui al sotto-paragrafo A(6)(b) della Sezione VIII che non è un Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.
- b) **Determinare le Controllanti di un Titolare del Conto.** Al fine di determinare le Controllanti di un Titolare del Conto, una Istituzione Finanziaria Segnalante può avvalersi delle informazioni raccolte e conservate in conformità alle Procedure di antiriciclaggio/identificazione della clientela.
- c) **Determinare se una Controllante di un Soggetto Non Finanziario Passivo è una Persona Soggetta a Comunicazione.** Al fine di determinare se una



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Controllante di un Soggetto Non Finanziario Passivo è una Persona Soggetta a Comunicazione, una Istituzione Finanziaria Segnalante può avvalersi di:

- i) informazioni raccolte e conservate in conformità alle Procedure di antiriciclaggio/identificazione della clientela nel caso di un Conto Preesistente di una Persona Giuridica detenuto da uno o più Soggetti Non Finanziari con un saldo o valore aggregato del conto che non supera \$1.000.000; **ovvero**
- ii) un'autocertificazione del Titolare del Conto o tale Controllante della(e) giurisdizione(i) in cui la Controllante è residente a fini fiscali.

E. Tempistiche relative alla Verifica e alle Procedure Supplementari applicabili ai Conti Preesistenti di Persone Giuridiche.

1. La Verifica dei Conti Preesistenti di Persone Giuridiche con un saldo o un valore aggregato che supera \$250.000 al 31 dicembre 2015 deve essere completata entro il 30 giugno 2017.

2. La Verifica dei Conti Preesistenti di Persone Giuridiche con un saldo o un valore aggregato non superiore a \$250.000 al 31 dicembre 2015 ma superiore a \$250.000 al 31 dicembre di un anno successivo, deve essere completata entro l'anno solare successivo all'anno in cui il saldo o valore aggregato del conto è superiore a \$250.000.

3. Qualora intervenga un cambiamento di circostanze con riferimento ad un Conto Preesistente di una Persona Giuridica a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Segnalante viene a conoscenza, o ha motivo di ritenere, che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto sia inesatta o inattendibile, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve determinare nuovamente lo status del conto in conformità alle procedure stabilite al paragrafo D.

Sezione VI: Adeguata verifica per Conti Nuovi di Persone Giuridiche

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione di Conti Soggetti a Comunicazione fra Conti Nuovi di Persone Giuridiche.

A. Procedure di verifica per l'identificazione di Conti di Persone Giuridiche per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Conti Nuovi di Persone Giuridiche, un Istituzione Finanziaria Segnalante è tenuto ad applicare le seguenti procedure di verifica per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Soggette a Comunicazione, o da Soggetti Non Finanziari Passivi con una o più Controllanti che sono Persone Soggette a Comunicazione:

1. Determinare se la Persona Giuridica è una Persona Soggetta a Comunicazione.

- a) Ottenere un'autocertificazione, che può far parte della documentazione per l'apertura del conto, il che consente all'Istituzione Finanziaria Segnalante di



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

determinare la(e) residenza(e) del Titolare del Conto per fini fiscali e confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dall'Istituzione Finanziaria Segnalante in relazione all'apertura del conto, compresa qualsiasi documentazione raccolta ai sensi delle Procedure di antiriciclaggio/identificazione della clientela. Se la Persona Giuridica certifica che non ha la residenza per fini fiscali, l'Istituzione Finanziaria Segnalante può basarsi sull'indirizzo della sede principale della Persona Giuridica per determinare la residenza del Titolare del Conto.

- b) Se l'autocertificazione indica che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve trattare il conto come un Conto Soggetto a Comunicazione, a meno che non possa ragionevolmente determinare, sulla base delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Soggetta a Comunicazione in relazione a tale Giurisdizione Soggetta a Comunicazione.

2. Determinare se la Persona Giuridica è un Soggetto Non Finanziario Passivo con una o più Controllanti che sono Persone Soggette a Comunicazione.

Per quanto riguarda un Titolare di un Conto Nuovo di una Persona Giuridica (tra cui una Persona Giuridica che è una Persona Soggetta a Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve stabilire se il Titolare del Conto è un Soggetto Non Finanziario Passivo con una o più Controllanti che sono Persone Soggette a Comunicazione. Se una delle Controllanti di un Soggetto Non Finanziario Passivo è una Persona Soggetta a Comunicazione, il conto deve essere trattato come un Conto Soggetto a Comunicazione. Nel determinare quanto sopra, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve seguire le indicazioni di cui ai sotto-paragrafi da A(2)(a) a (c) nell'ordine più appropriato alle circostanze.

- a) **Determinare se il Titolare del Conto è un Soggetto Non Finanziario Passivo.** Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un Soggetto Non Finanziario Passivo, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve avvalersi di un'autocertificazione dal Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che non abbia informazioni in suo possesso, o a disponibili pubblicamente, in base alle quali può ragionevolmente stabilire che il Titolare del Conto è un Soggetto Non Finanziario Attivo o un Istituzione Finanziaria diverso da un Organismo di Investimento di cui al sotto-paragrafo A(6)(b) della Sezione VIII che non è un Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.
- b) **Determinare le Controllanti di un Titolare del Conto.** Al fine di determinare le Controllanti di un Titolare del Conto, un Istituzione Finanziaria Segnalante può avvalersi delle informazioni raccolte e conservate in conformità alle Procedure di antiriciclaggio/identificazione della clientela.
- c) **Determinare se una Controllante di un Soggetto Non Finanziario Passivo è una Persona Soggetta a Comunicazione.** Al fine di determinare se una Controllante di un Soggetto Non Finanziario Passivo è una Persona Soggetta a



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Comunicazione, una Istituzione Finanziaria Segnalante può avvalersi di un'autocertificazione del Titolare del Conto o di tale Controllante.

Sezione VII: Norme speciali di adeguata verifica

Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica descritte sopra, si applicano le seguenti norme supplementari:

A. Attendibilità delle autocertificazioni e delle Prove Documentali. Una Istituzione Finanziaria Segnalante non può considerare attendibili un'autocertificazione o Prove Documentali qualora sia a conoscenza o abbia motivo di ritenere che l'autocertificazione o le Prove Documentali siano inesatte o inattendibili.

B. Procedure alternative per i Conti Finanziari detenuti da Persone Fisiche beneficiarie di un Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita. Una Istituzione Finanziaria Segnalante può presumere che una persona fisica beneficiaria (diversa dal proprietario) di un Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita che riceve un beneficio economico in caso di decesso non sia una Persona Soggetta a Comunicazione e può trattare tale Conto Finanziario come diverso da un Conto Soggetto a Comunicazione, a meno che l'Istituzione Finanziaria Segnalante non sia a conoscenza o abbia motivo di ritenere che il beneficiario sia una Persona Soggetta a Comunicazione. Una Istituzione Finanziaria Segnalante ha motivo di ritenere che un beneficiario di un Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita sia una Persona Soggetta a Comunicazione se le informazioni raccolte dall'Istituzione Finanziaria Segnalante e associate al beneficiario contengono gli indizi descritti al paragrafo B della Sezione III. Se una Istituzione Finanziaria Segnalante è effettivamente a conoscenza o ha motivo di ritenere che il beneficiario sia una Persona Soggetta a Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve seguire le procedure di cui al paragrafo B della Sezione III.

C. Norme per l'aggregazione del saldo del conto e per la valuta.

1. Aggregazione dei conti di persone fisiche. Ai fini della determinazione del saldo o valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona fisica, una Istituzione Finanziaria Segnalante è tenuto ad aggregare tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso la stessa, o presso un'entità collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Segnalante colleghino i Conti Finanziari con riferimento ad un dato, quale il numero del cliente o il codice fiscale, e consentano l'aggregazione dei saldi o dei valori dei conti. Ad ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione dei requisiti di aggregazione descritti nel presente sotto-paragrafo.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

2. Aggregazione dei Conti di Persone Giuridiche. Al fine di determinare il saldo o valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una Persona Giuridica, una Istituzione Finanziaria Segnalante è tenuta a prendere in considerazione tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l' Istituzione Finanziaria Segnalante o presso entità collegate, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell' Istituzione Finanziaria Segnalante colleghino i Conti Finanziari con riferimento ad un dato, quale il numero del cliente o il codice fiscale, e consentano l'aggregazione dei saldi o dei valori dei conti. Ad ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione dei requisiti di aggregazione descritti nel presente sotto-paragrafo.

3. Norma speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto. Al fine di determinare il saldo o valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona per stabilire se un Conto Finanziario è un Conto di Valore Elevato, una Istituzione Finanziaria Segnalante è inoltre tenuta ad aggregare tutti questi conti nel caso di Conti Finanziari per cui un responsabile del rapporto è a conoscenza, o ha motivo di ritenere che siano direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona.

4. Importi intesi come inclusivi dell'equivalente in altre valute. Tutti gli importi in dollari sono espressi in dollari USA e si intendono inclusivi dell'equivalente in altre valute, come stabilito ai sensi del diritto interno.

D. Ulteriori Opzioni esercitabili. Le Istituzioni Finanziarie segnalanti possono esercitare le seguenti ulteriori opzioni nell'ambito delle procedure di adeguata verifica previste nell'ambito del CRS:

1. Utilizzare le regole semplificate di adeguata verifica previste per i Contratti di Assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato e per i Contratti di Rendita di Gruppo;

2. Ricorrere all'utilizzo di sistemi di codifica standardizzati nell'ambito del processo di adeguata verifica;

3. Considerare, nell'ambito del processo di identificazione dei conti oggetto di comunicazione, come conti preesistenti anche i nuovi conti accesi in favore di clientela già acquisita prima del 1 gennaio 2016, purché l'Istituto finanziario abbia adempiuto correttamente nei confronti di tali clienti agli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa AML e che il rapporto con il cliente, basato sul conto preesistente, sia in corso al momento dell'apertura del nuovo conto;

4. Espandere la definizione di Entità Correlata al fine della classificazione di un fondo come entità collegata ad un altro fondo;



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

5. Applicare la "*Grandfathering Rule*" in relazione ai veicoli di investimento collettivi esenti;
6. Applicare le regole di conversione valutario Dollaro/EURO con riferimento agli importi in dollari espressi nella presente legge previste dal CRS.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

ALLEGATO C
(FATCA) OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA PER L'IDENTIFICAZIONE E LA
COMUNICAZIONE DI CONTI STATUNITENSIS E DI PAGAMENTI A TALUNE
ISTITUZIONI FINANZIARIE NON PARTECIPANTI

SEZIONE I – Definizioni e Regole Generali

Le istituzioni finanziarie sammarinesi tenute alla comunicazione (di seguito anche Istituzioni Finanziarie Segnalanti o IFSS) devono identificare i conti statunitensi e i conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti in conformità alle procedure di adeguata verifica di cui al presente Allegato C.

A. Definizioni:

Ai fini delle procedure di Adeguata Verifica (o *due diligence*) e fatte salve le definizioni di cui all'allegato A alla presente legge:

- 1. "Conti preesistenti"** designa i conti finanziari da chiunque aperti presso una Istituzione Finanziaria Segnalante al 30 giugno 2014.
- 2. "Nuovi conti"** designa i conti finanziari da chiunque aperti presso una Istituzione Finanziaria Segnalante dal 1° luglio 2014.
- 3. "Conti di persone fisiche"** designa i conti finanziari intrattenuti presso una Istituzione Finanziaria Segnalante da persone fisiche.
- 4. "Conti di entità"** designa i conti finanziari intrattenuti presso una Istituzione Finanziaria Segnalante da soggetti diversi da persone fisiche.
- 5. "Conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante"** designa i conti finanziari preesistenti di persone fisiche il cui saldo o valore al 30 giugno 2014 risulta superiore a \$ 50.000,00 (\$ 250.000,00 nel caso di contratti di assicurazione a valore maturato e contratti di rendita) e inferiore a \$ 1.000.000,00.
- 6. "Conti preesistenti di persone fisiche di importo rilevante"** designa i conti finanziari preesistenti di persone fisiche il cui saldo o valore al 30 giugno 2014 ovvero al 31 dicembre del 2015 o di un anno solare successivo eccede \$ 1.000.000,00.
- 7. "Conti preesistenti di entità"** designa i conti finanziari preesistenti di entità aperti presso una Istituzione Finanziaria Segnalante al 30 giugno 2014.
- 8. "Nuovi conti di entità"** designa i conti finanziari preesistenti di entità aperti presso una Istituzione Finanziaria Segnalante dal 1° luglio 2014.
- 9. "Procedure antiriciclaggio"** designa le procedure di adeguata verifica della clientela previste dalla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modificazioni e delle Istruzioni dell'Agencia di Informazione Finanziaria tempo per tempo in vigore;
- 10. "Prove documentali"** designa la documentazione, di seguito elencata, accettata nell'ambito delle procedure di adeguata verifica:



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- a) certificato di residenza rilasciato dalla competente Autorità fiscale del paese in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente;
- b) per le persone fisiche, valido documento rilasciato da un ente pubblico autorizzato, contenente il nome della persona fisica e comunemente utilizzato ai fini identificativi;
- c) per le entità, documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato, contenente la denominazione dell'entità nonché l'indirizzo della sua sede principale nel paese (o Territorio degli Stati Uniti) in cui l'entità dichiara di essere residente ovvero in cui l'entità stessa è legalmente costituita o organizzata;
- d) per i conti intrattenuti in una giurisdizione in cui si applica una normativa antiriciclaggio approvata dall'IRS in relazione a un QI agreement, ciascuno dei documenti diversi dai Modelli "IRS Form W-8" o "IRS Form W-9" ai quali fa riferimento l'allegato specifico di tale giurisdizione al QI agreement per l'identificazione delle persone fisiche o delle entità;
- e) bilanci, informative commerciali ai terzi, istanze di fallimento, o relazioni alla *U.S. Securities and Exchange Commission*.

B. Regole Generali:

Nell'applicare le procedure di adeguata verifica le Istituzioni Finanziarie Segnalanti adottano le seguenti regole generali:

1. Tutti gli importi in dollari sono espressi in dollari statunitensi e si intendono inclusivi dell'equivalente in altre valute.

2. Salvo quanto diversamente previsto nel presente documento, il saldo o valore di un conto viene determinato all'ultimo giorno di un anno solare o, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o un contratto di rendita, all'ultimo giorno dell'anno solare o alla ricorrenza annuale del contratto più recente.

3. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo E(1) della Sezione II del presente allegato, un conto finanziario è considerato un conto statunitense oggetto di comunicazione a partire dalla data in cui viene identificato come tale ai sensi delle procedure di adeguata verifica.

4. Salvo diversa disposizione, le informazioni relative a un conto statunitense devono essere comunicate ogni anno nel corso dell'anno solare successivo a quello a cui si riferiscono le informazioni.

5. Le Istituzioni Finanziarie Segnalanti, qualora siano a conoscenza o abbiano motivo di essere a conoscenza dell'inesattezza o inaffidabilità di un'autocertificazione o di una prova documentale, non possono considerare valida tale autocertificazione o prova documentale.

C. Procedura alternativa:



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

In alternativa alle procedure descritte in ogni Sezione del presente Allegato C, le istituzioni finanziarie sammarinesi segnalanti possono esperire le procedure descritte nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per stabilire se un conto è un conto statunitense o un conto detenuto da un'istituzione finanziaria non partecipante, salvo che qualora un conto venga considerato come detenuto da un titolare di conto recalcitrante in conformità alle procedure descritte nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, tale conto deve essere considerato un conto statunitense ai fini del presente Accordo. Le istituzioni finanziarie sammarinesi segnalanti possono effettuare tale scelta in maniera distinta per ogni sezione del presente Allegato C sia in relazione a tutti i conti finanziari pertinenti che, separatamente, a ogni gruppo chiaramente identificato di tali conti (ad esempio, in base al ramo di attività o al luogo presso il quale è intrattenuto il conto). Salvo quanto diversamente previsto in un Accordo con un'istituzione finanziaria estera (Accordo FFI), una volta che un'istituzione finanziaria sammarinese segnalante ha deciso di esperire le procedure previste dai pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti in relazione a un gruppo di conti, detta istituzione deve continuare ad applicare tali procedure in modo coerente in tutti gli anni successivi, a meno che non vi sia stata una modifica sostanziale ai pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

SEZIONE II – Conti preesistenti di persone fisiche

Ai fini dell'identificazione dei conti statunitensi tra i conti preesistenti detenuti da persone fisiche ("conti preesistenti di persone fisiche"), si applicano le seguenti regole e procedure:

A. Conti per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione.

A meno che l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione non decida di disapplicare le soglie di esenzione previste dallo standard FATCA in relazione a tutti i conti preesistenti detenuti da persone fisiche che, separatamente, a ogni gruppo chiaramente identificato di tali conti, per i seguenti conti preesistenti di persone fisiche non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione quali conti statunitensi:

1. Fatto salvo il sub-paragrafo E(2) della presente Sezione, conti preesistenti di persone fisiche con un saldo o un valore che non superi \$ 50.000 al 30 giugno 2014, purché non divengano conti di importo rilevante al 31 dicembre 2015 o di un anno solare successivo;

2. Fatto salvo il sub-paragrafo E(2) della presente Sezione, conti preesistenti di persone fisiche che consistono in contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita con un saldo o un valore pari o inferiore a \$ 250.000 al 30 giugno 2014, purché non divengano conti di importo rilevante al 31 dicembre 2015 o di un anno solare successivo;



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

3. Conti preesistenti di persone fisiche che consistono in contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita, a condizione che la normativa o i regolamenti di San Marino o degli Stati Uniti vietino efficacemente la vendita di tali contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita a residenti degli Stati Uniti (ad esempio, nel caso in cui la relativa istituzione finanziaria non possenga la registrazione richiesta ai sensi del diritto statunitense, e la legislazione sammarinese preveda l'obbligo di comunicazione o di applicazione della ritenuta ai prodotti assicurativi detenuti da residenti a San Marino).

4. Conti di deposito con un saldo pari o inferiore a \$50.000.

B. Procedure di verifica dei conti preesistenti di persone fisiche con un saldo o un valore che superi i \$ 50.000 al 30 giugno 2014 (\$ 250.000 per contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita), ma non ecceda \$ 1.000.000 ("conti di importo non rilevante").

1. Ricerca negli archivi elettronici. L'istituzione finanziaria sammarinese segnalante deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente conservati nei propri archivi al fine di individuare uno o più dei seguenti indizi di conti statunitensi ("*U.S. Indicia*");

- a) Identificazione del titolare del conto come cittadino o residente statunitense;
- b) Indicazione univoca di luogo di nascita negli Stati Uniti;
- c) Attuale indirizzo postale o di residenza statunitense (compresa una casella postale statunitense);
- d) Attuale numero di telefono statunitense;
- e) Ordini di bonifico permanente a favore di un conto detenuto negli Stati Uniti;
- f) Procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo statunitense; ovvero
- g) Un indirizzo "c/o..." o di "fermo posta" che rappresenta l'unico indirizzo del titolare del conto presente negli archivi dell'istituzione finanziaria sammarinese segnalante. Nel caso di un conto preesistente di persona fisica che costituisce un conto di valore non rilevante, un indirizzo "c/o" al di fuori degli Stati Uniti o un indirizzo di "fermo posta" non viene considerato come indizio di conti statunitensi.

2. Se tramite la ricerca elettronica non viene rilevato nessuno degli indizi di conti statunitensi elencati al sub-paragrafo B(1) della presente Sezione, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non interviene un cambiamento di circostanze a seguito del quale uno o più indizi di conti statunitensi vengono associati al conto o il conto diventa un conto di importo rilevante, come descritto nel paragrafo D della presente Sezione.

3. Se tramite la ricerca elettronica viene rilevato taluno degli indizi di conti statunitensi elencati al sub-paragrafo B(1) della presente Sezione, o se interviene un cambiamento di circostanze a seguito del quale uno o più indizi di conti statunitensi vengono



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

associati al conto, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto statunitense, a meno che non scelga di applicare il sub-paragrafo B(4) della presente Sezione e che una delle eccezioni di detto sub-paragrafo sia applicabile rispetto a tale conto.

4. Nonostante la constatazione di indizi di conti statunitensi ai sensi del sub-paragrafo B(1) della presente Sezione, un'istituzione finanziaria sammarinese segnalante non deve considerare un conto come un conto statunitense nei seguenti casi:

- a) Laddove le informazioni sul titolare del conto indichino univocamente un **luogo di nascita statunitense**, l'istituzione finanziaria sammarinese segnalante ha acquisito, o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
 - (1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non è né un cittadino statunitense, né residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su modulo IRS "W-8" o altri moduli simili approvati);
 - (2) un passaporto non statunitense o altro documento d'identità rilasciato dalle autorità di uno Stato comprovante la nazionalità o la cittadinanza del titolare del conto in un Paese diverso dagli Stati Uniti; e
 - (3) Una copia del Certificato di Perdita della Nazionalità degli Stati Uniti (*Certificate of Loss of Nationality of the United States*) del titolare del conto ovvero una spiegazione ragionevole:
 - (a) della motivazione per cui il titolare del conto non dispone di tale certificato, nonostante la sua rinuncia alla cittadinanza statunitense; o
 - (b) della motivazione per cui il titolare del conto non ha ottenuto la cittadinanza statunitense alla nascita.
- b) Laddove le informazioni sul titolare del conto comprendano **un indirizzo attuale postale o di residenza statunitense, ovvero uno o più numeri telefonici statunitensi che rappresentano gli unici numeri telefonici associati al conto**, l'istituzione finanziaria sammarinese segnalante ha acquisito o ha già precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
 - (1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non è né un cittadino statunitense, né residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su modulo IRS "W-8" o altri moduli simili approvati); e
 - (2) prove documentali, come definite al paragrafo D della Sezione VI del presente Allegato C, che stabiliscano lo status di soggetto non-statunitense del titolare del conto.
- c) Laddove le informazioni sul titolare del conto includano **ordini di bonifico permanente a favore di un conto detenuto negli Stati Uniti**, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione ha acquisito, o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- (1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non è né un cittadino statunitense, né residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su modulo IRS "W-8" o altri moduli simili approvati); e
 - (2) prove documentali, come definite al paragrafo D della Sezione VI del presente Allegato C, che stabiliscano lo status di soggetto non-statunitense del titolare del conto.
- d) Laddove le informazioni sul titolare di un conto includano **una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo statunitense, o un indirizzo "c/o", ovvero di fermo posta che rappresenti l'unico recapito individuato del titolare del conto, o uno o più numeri telefonici statunitensi** (qualora al conto sia associato anche un numero telefonico non-statunitense), l'istituzione finanziaria sammarinese segnalante ha acquisito, o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
- (1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non è né un cittadino statunitense, né residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su modulo IRS "W-8" o altri moduli simili approvati); o
 - (2) prove documentali, come definite al paragrafo D della Sezione VI del presente Allegato C, che stabiliscano lo status di soggetto non-statunitense del titolare del conto.

C. Procedure supplementari applicabili a conti preesistenti di persone fisiche che costituiscono conti di importo non rilevante

1. La verifica dei conti preesistenti di persone fisiche che costituiscono conti di importo non rilevante ai fini dell'individuazione di indizi di conti statunitensi deve essere ultimata entro il 30 giugno 2016.

2. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze relativamente a un conto preesistente di persona fisica che costituisce un conto di importo non rilevante, da cui scaturisce l'associazione al conto stesso di uno o più indizi di conti statunitensi descritti al sub-paragrafo B(1) della presente Sezione, l'istituzione finanziaria sammarinese segnalante deve considerare il conto come un conto statunitense, a meno che non si applichi il sub-paragrafo B(4) della presente Sezione.

3. Fatta eccezione per i conti di deposito di cui al sub-paragrafo A(4) della presente Sezione, tutti i conti preesistenti di persone fisiche che sono stati identificati come conti statunitensi ai sensi della presente Sezione si considerano come tali per tutti gli anni successivi, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona statunitense specificata.

D. Procedure di verifica rafforzata per conti preesistenti di persone fisiche con un saldo o un valore superiore a \$ 1.000.000 al 30 giugno 2014, o al 31 dicembre 2015 o di un'annualità successiva ("conti di importo rilevante").



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

1. Ricerca negli archivi elettronici. L'IFSS deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente conservati dall'istituzione stessa ai fini di individuare uno o più degli indizi di conti statunitensi descritti al sub-paragrafo B(1) della presente Sezione.

2. Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati consultabili elettronicamente dell'IFSS prevedono degli appositi campi per l'acquisizione di tutte le informazioni di cui al sub-paragrafo D(3) della presente Sezione, non è necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di queste informazioni, per quanto riguarda i conti di importo rilevante, l'IFSS, al fine di individuare la presenza di uno o più degli indizi di conti statunitensi di cui al sub-paragrafo B(1) della presente Sezione, deve anche verificare l'anagrafica principale del cliente e, qualora non siano presenti in tale anagrafica, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti da detta istituzione nel corso degli ultimi cinque anni:

- a) le più recenti prove documentali raccolte con riferimento al conto;
- b) il più recente contratto o documento per l'apertura del conto;
- c) la documentazione più recente acquisita dall'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione in conformità alle procedure antiriciclaggio/per la conoscenza della clientela (KYC) o per altre finalità di legge;
- d) eventuali procure o potestà di firma attualmente valide; **e**
- e) eventuali ordini di bonifico permanente attualmente operanti.

3. Eccezioni nel caso in cui le banche dati contengano informazioni sufficienti. Una IFSS non è tenuta ad eseguire la ricerca negli archivi cartacei di cui al sub-paragrafo D(2) della presente Sezione qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano i seguenti dati:

- a) la nazionalità o lo status di residente del titolare del conto;
- b) l'indirizzo postale e l'indirizzo di residenza del titolare del conto attualmente registrati presso l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione;
- c) eventuale(i) numero(i) di telefono del titolare del conto attualmente registrati presso l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione;
- d) la presenza di ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione o un'altra istituzione finanziaria);
- e) la presenza di un indirizzo "c/o" ovvero di fermo posta del titolare del conto; **e**
- f) la presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.

4. Richiesta al responsabile del rapporto per conoscenza effettiva. Oltre alle ricerche negli archivi elettronici e cartacei di cui sopra, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve considerare come conti statunitensi tutti i conti di importo rilevante affidati ad un responsabile del rapporto (compresi eventuali conti finanziari aggregati a tale conto), se il responsabile del rapporto ha conoscenza effettiva che il



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

titolare del conto è una persona statunitense specificata.

5. Effetti del rilevamento di indizi di conti statunitensi.

- a) Se non viene rilevato nessuno degli indizi di conti statunitensi elencati al sub-paragrafo B(1) della presente Sezione nel corso della verifica rafforzata dei conti di importo rilevante precedentemente descritti, e il conto non è identificato come detenuto da una persona statunitense specificata ai sensi del sub-paragrafo D(4) della presente Sezione, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non avviene un cambiamento di circostanze da cui scaturisce l'associazione al conto stesso di uno o più indizi di conti statunitensi.
- b) Se viene rilevato taluno degli indizi di conti statunitensi elencati al sub-paragrafo B(1) della presente Sezione nel corso della verifica rafforzata dei conti di importo rilevante precedentemente descritti, o se interviene successivamente un cambiamento di circostanze a seguito del quale uno o più indizi di conti statunitensi vengono associati al conto, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto statunitense, a meno che non scelga di applicare il sub-paragrafo B(4) della presente Sezione e che una delle eccezioni di detto sub-paragrafo sia applicabile rispetto a tale conto.
- c) Fatta eccezione per i conti di deposito di cui al sub-paragrafo A(4) della presente Sezione, tutti i conti preesistenti di persone fisiche che sono stati identificati come conti statunitensi ai sensi della presente Sezione si considerano come tali per tutti gli anni successivi, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona statunitense specificata.

E. Procedure supplementari applicabili a conti di importo rilevante.

1. Se, al 30 giugno 2014, un conto preesistente di persona fisica costituisce un conto di importo rilevante, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve completare con riferimento a tale conto le procedure rafforzate descritte al paragrafo D della presente Sezione entro il 30 giugno 2015. Qualora, in base a tale verifica, detto conto sia identificato come conto statunitense il 31 dicembre 2014 o prima di tale data, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve trasmettere le informazioni richieste in merito a tale conto relativamente al 2014 nella prima comunicazione sul conto e, successivamente, con cadenza annuale. Nel caso di un conto identificato come conto statunitense dopo il 31 dicembre 2014 ed entro il 30 giugno 2015, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione non è obbligata a comunicare le informazioni in merito a tale conto relativamente al 2014, ma sarà tenuta a comunicarle successivamente con cadenza annuale.

2. Se, al 30 giugno 2014, un conto preesistente di persona fisica non costituisce un conto di importo rilevante, ma lo diventa entro l'ultimo giorno del 2015 o di un anno solare successivo, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve completare



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

con riferimento a tale conto le procedure di verifica rafforzata descritte al paragrafo D della presente Sezione entro i sei mesi successivi all'ultimo giorno dell'anno solare in cui il conto diviene un conto di importo rilevante. Qualora detto conto sia identificato come conto statunitense in base a tale verifica, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve comunicare le informazioni richieste in merito a tale conto relativamente all'anno in cui è identificato come conto statunitense e per gli anni successivi con cadenza annuale, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona statunitense specificata.

3. Una volta che un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione applica le procedure di verifica rafforzata di cui al paragrafo D della presente Sezione ad un conto di importo rilevante, essa non è tenuta ad applicare nuovamente tali procedure, ad eccezione della richiesta al responsabile del rapporto di cui al sub-paragrafo D(4) della presente Sezione, allo stesso conto per nessuno degli anni successivi.

4. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze relativamente a un conto di importo rilevante, da cui scaturisce l'associazione al conto stesso di uno o più indizi di conti statunitensi descritti al sub-paragrafo B(1) della presente Sezione, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto statunitense, a meno che non decida di applicare il sub-paragrafo B(4) della presente Sezione e che una delle eccezioni di detto sub-paragrafo sia applicabile rispetto a tale conto.

5. Un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve mettere in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto possa identificare eventuali cambiamenti di circostanze di un conto. Ad esempio, se ad un responsabile del rapporto viene comunicato che il titolare del conto ha un nuovo indirizzo postale negli Stati Uniti, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve considerare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze e, se decide di applicare il sub-paragrafo B(4) della presente Sezione, deve acquisire la documentazione opportuna dal titolare del conto.

F. Conti preesistenti di persone fisiche che sono stati documentati per talune altre finalità.

Un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione che ha ottenuto precedentemente documentazione dal titolare di un conto da cui ha determinato che quest'ultimo non ha lo status né di cittadino statunitense, né di residente negli Stati Uniti, al fine di adempiere ai propri obblighi ai sensi di un accordo sottoscritto con l'IRS come intermediario qualificato, come società estera di persone con responsabilità di sostituto d'imposta o trust estero con responsabilità di sostituto d'imposta, o al fine di adempiere agli obblighi ai sensi del Capitolo 61 del Titolo 26 del Codice degli Stati Uniti, non è obbligata a eseguire le procedure descritte nel sub-paragrafo B(1) della presente Sezione per i conti di importo non rilevante o le procedure di cui ai sub-paragrafi da D(1) a D(3) della presente Sezione per i conti di importo rilevante.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

SEZIONE III – Nuovi conti di persone fisiche

Ai fini dell'identificazione dei conti statunitensi tra i conti finanziari detenuti da persone fisiche e aperti a partire dal 1 luglio 2014 ("nuovi conti di persone fisiche"), si applicano le seguenti regole e procedure:

A. Conti per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione.

A meno che l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione non decida di avvalersi delle opzioni di disapplicazione delle soglie di esenzione previste dallo standard FATCA sia in relazione a tutti i nuovi conti di persone fisiche che, separatamente, a ogni gruppo chiaramente identificato di tali conti, per i seguenti nuovi conti di persone fisiche non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione quali conti statunitensi:

1. conti di deposito, a meno che il saldo del conto non superi \$ 50.000 al termine dell'anno solare.

2. contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato, a meno che il valore maturato non superi \$ 50.000 al termine dell'anno solare.

B. Altri nuovi conti di persone fisiche.

Per quanto riguarda i nuovi conti di persone fisiche diversi da quelli descritti al paragrafo A della presente Sezione, all'apertura del conto (o entro 90 giorni dal termine dell'anno solare in cui il conto cessa di ricadere nella descrizione del paragrafo A della presente Sezione), l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve acquisire un'autocertificazione, che può essere parte della documentazione per l'apertura del conto e che consenta alla stessa istituzione di determinare se il titolare del conto è residente negli Stati Uniti ai fini fiscali (a tale fine, un cittadino statunitense è considerato residente negli Stati Uniti ai fini fiscali, anche se il titolare del conto è allo stesso tempo fiscalmente residente di un'altra giurisdizione) e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione, sulla base delle informazioni acquisite dall'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione in relazione all'apertura del conto, compresi gli eventuali documenti acquisiti ai sensi delle procedure antiriciclaggio e relative alla conoscenza della clientela.

1. Se l'autocertificazione stabilisce che il titolare del conto è residente negli Stati Uniti ai fini fiscali, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto statunitense e deve acquisire un'autocertificazione che comprende il codice fiscale statunitense del titolare del conto (su modulo IRS W-9 o altri moduli simili approvati).

2. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento a un nuovo conto di persone fisiche a motivo del quale l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione originale sia inesatta o inattendibile, essa non può considerare attendibile l'autocertificazione originale e deve quindi acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca se il titolare del conto è un cittadino statunitense o un residente negli Stati Uniti ai fini fiscali. Se l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione non è in grado di acquisire un'autocertificazione valida, essa considera il conto come un conto statunitense senza dichiarazione di consenso.

SEZIONE IV – Conti preesistenti di Entità

Ai fini dell'identificazione dei conti statunitensi e dei conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti tra i conti preesistenti detenuti da entità ("conti preesistenti di entità"), si applicano le seguenti regole e procedure:

A. Conti di entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione.

A meno che l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione non decida di disapplicare le soglie di esenzione previste dallo standard FATCA sia in relazione a tutti i conti preesistenti di entità che, separatamente, a ogni gruppo chiaramente identificato di tali conti, per i conti preesistenti di entità con un saldo o un valore non superiore a \$250.000 alla data del 30 giugno 2014, non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione quali conti statunitensi, fintanto che detto saldo o valore non superi \$1.000.000.

B. Conti di entità soggetti a verifica.

I conti preesistenti di entità il cui saldo o valore superi \$250.000 al 30 giugno 2014 e i conti preesistenti di entità non superiori a \$250.000 al 30 giugno 2014, ma con un saldo o valore che supera \$1.000.000 l'ultimo giorno del 2015 o di un successivo anno solare, sono soggetti a verifica in conformità alle procedure stabilite nel paragrafo D della presente Sezione.

C. Conti di entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione.

Per quanto riguarda i conti preesistenti di entità descritti al paragrafo B della presente Sezione, si considerano conti statunitensi solamente i conti detenuti da una o più entità che sono persone statunitensi specificate, o da entità non finanziarie estere (NFFE) passive con una o più persone che esercitano il controllo che hanno la cittadinanza o la residenza negli Stati Uniti. Inoltre, i conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti sono considerati come conti rispetto ai quali deve essere comunicato l'importo complessivo dei pagamenti ai sensi di un Accordo FFI.

D. Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Per i conti preesistenti di entità descritti nel paragrafo B della presente Sezione, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve applicare le seguenti procedure di verifica per determinare se il conto è detenuto da una o più persone statunitensi specificate, da NFFE passive con una o più persone che esercitano il controllo che hanno la cittadinanza o la residenza negli Stati Uniti, o da istituzioni finanziarie non partecipanti:

1. Determinare se l'entità è una persona statunitense specificata.

- a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (comprese le informazioni raccolte ai sensi delle procedure antiriciclaggio/relative alla conoscenza della clientela) per determinare se le informazioni indicano che il titolare del conto è una persona statunitense. A tal fine, tra le informazioni che indicano che il titolare del conto è una persona statunitense rientrano un luogo di costituzione o di organizzazione negli Stati Uniti o un indirizzo statunitense.
- b) Se le informazioni indicano che il titolare del conto è una persona statunitense, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto statunitense, a meno che non ottenga un'autocertificazione da parte del titolare del conto (su moduli IRS W-8 o W-9, o altri moduli simili approvati), o possa ragionevolmente determinare, sulla base delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il titolare del conto non è una persona statunitense specificata.

2. Determinare se un'entità non statunitense è un'istituzione finanziaria.

- a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (comprese le informazioni raccolte ai sensi delle procedure antiriciclaggio/relative alla conoscenza della clientela) per determinare se le informazioni indicano che il titolare del conto è un'istituzione finanziaria.
- b) Se le informazioni indicano che il titolare del conto è un'istituzione finanziaria, o l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione verifica il codice identificativo GIIN del titolare del conto nell'elenco delle istituzioni estere pubblicato dall'IRS, il conto non è un conto statunitense.

3. Determinare se un'istituzione finanziaria è un'istituzione finanziaria non partecipante destinataria di pagamenti soggetti all'obbligo di comunicazione in forma aggregata in linea con i requisiti di un Accordo FFI.

- a) Fatto salvo il sub-paragrafo D(3)(b) della presente Sezione, un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione può determinare che il titolare del conto è un'istituzione finanziaria sammarinese o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner, qualora l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione determini ragionevolmente che il titolare del conto abbia tale status sulla base del codice identificativo GIIN del titolare del



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- conto nell'elenco delle istituzioni estere pubblicato dall'IRS, o di altre informazioni disponibili pubblicamente o in possesso dell'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione, laddove applicabile. In tal caso, non sono necessarie ulteriori verifiche, identificazioni o comunicazioni con riferimento al conto.
- b) Se il titolare del conto è un'istituzione finanziaria sammarinese o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner considerata dall'IRS come un'istituzione finanziaria non partecipante, il conto non è un conto statunitense, ma i pagamenti al titolare del conto devono essere segnalati in linea con i requisiti di un Accordo FFI.
- c) Se il titolare del conto non è un'istituzione finanziaria sammarinese o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve considerare il titolare del conto come un'istituzione finanziaria non partecipante destinataria di pagamenti soggetti a comunicazione in linea con i requisiti di un Accordo FFI, a meno che l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione:
- (1) Ottenga un'autocertificazione (su modulo IRS W-8 o altri moduli simili approvati) da parte del titolare del conto che dichiara di essere una FFI certificata considerata adempiente, o un beneficiario effettivo esente, secondo le definizioni nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; ovvero
 - (2) Nel caso di FFI partecipanti o di FFI registrate considerate adempienti, verifichi il codice identificativo GIIN del titolare del conto nell'elenco delle istituzioni finanziarie estere pubblicato dall'IRS.

4. Determinare se un conto detenuto da una NFFE è un conto statunitense.

Per quanto riguarda il titolare di un conto preesistente di entità che non è identificato né come persona statunitense, né come istituzione finanziaria, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve determinare (i) se il titolare del conto ha persone che esercitano il controllo, (ii) se il titolare del conto è una NFFE passiva, e (iii) se una delle persone che esercitano il controllo sul titolare del conto è un cittadino o residente degli Stati Uniti. Nel determinare quanto sopra, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve seguire le regole delineate ai sub-paragrafi da D(4)(a) a D(4)(d) della presente Sezione nell'ordine più appropriato alle circostanze.

- a) Ai fini di determinare le persone che esercitano il controllo sul titolare di un conto, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione può avvalersi delle informazioni raccolte e conservate in conformità alle procedure antiriciclaggio/relative alla conoscenza della clientela.
- b) Ai fini di determinare se il titolare di un conto è una NFFE passiva, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve acquisire un'autocertificazione (sui moduli IRS W-8 o W-9, o altri moduli simili approvati) da parte del titolare del conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o che sono pubblicamente disponibili, essa non



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- possa ragionevolmente determinare che il titolare del conto è una NFFE attiva.
- c) Ai fini di determinare se una persona che esercita il controllo su una NFFE passiva è un cittadino o un residente degli Stati Uniti ai fini fiscali, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione può avvalersi:
- 1) delle informazioni raccolte e conservate in conformità alle procedure antiriciclaggio/relative alla conoscenza della clientela nel caso di un conto preesistente di entità detenuto da una o più NFFE con un saldo o valore del conto che non supera \$ 1.000.000; ovvero
 - 2) di un'autocertificazione (sui moduli IRS W-8 o W-9, o altri moduli similari approvati) da parte del titolare del conto o di detta persona che esercita il controllo nel caso di un conto preesistente di entità detenuto da una o più NFFE con un saldo o valore del conto superiore a \$ 1.000.000.
- d) Se una delle persone che esercitano il controllo su una NFFE passiva è un cittadino o residente degli Stati Uniti, il conto è considerato come un conto statunitense.

E. Scadenza per le verifiche e procedure supplementari applicabili ai conti preesistenti di entità.

1. La verifica dei conti preesistenti di entità con un saldo o un valore del conto che superi \$250.000 al 30 giugno 2014 deve essere completata entro il 30 giugno 2016.

2. La verifica dei conti preesistenti di entità con un saldo o un valore del conto che non superi \$250.000 al 30 giugno 2014, ma che superi \$1.000.000 al 31 dicembre 2015 o di un anno successivo, deve essere completata entro i sei mesi successivi all'ultimo giorno dell'anno solare in cui il saldo o il valore del conto supera \$1.000.000.

3. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento a un conto preesistente di entità a motivo del quale l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che l'auto-certificazione o altra documentazione associata al conto sia inesatta o inattendibile, essa deve rideterminare lo status del conto in conformità alle procedure stabilite al paragrafo D della presente Sezione.

Sezione V - Nuovi conti di entità.

Ai fini dell'identificazione dei conti statunitensi e dei conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti tra i conti finanziari detenuti da entità e aperti a partire dal 1 luglio 2014 ("nuovi conti di entità"), si applicano le seguenti regole e procedure:

A. Conti di entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

A meno che l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione non decida diversamente, sia in relazione a tutti i nuovi conti di entità che, separatamente, a ogni gruppo chiaramente identificato di tali conti, un conto legato a una carta di credito o una linea di credito *revolving* considerati come un nuovo conto di entità non sono soggetti a obblighi di verifica, identificazione o comunicazione, a condizione che l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione presso la quale è intrattenuto tale conto attui politiche e procedure per impedire che il saldo in favore del titolare del conto superi \$50.000.

B. Altri nuovi conti di entità.

Per quanto riguarda i nuovi conti di entità non descritti nel paragrafo A della presente Sezione, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve stabilire se il titolare del conto è: (i) una persona statunitense specificata; (ii) un'istituzione finanziaria sammarinese o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner; (iii) una FFI partecipante, una FFI considerata adempiente, o un beneficiario effettivo esente, secondo le definizioni nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; ovvero (iv) una NFFE attiva o passiva.

1. Fatto salvo il sub-paragrafo B(2) della presente Sezione, un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione può determinare che il titolare del conto è una NFFE attiva, un'istituzione finanziaria sammarinese o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner, qualora l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione determini ragionevolmente che il titolare del conto abbia tale status sulla base del codice identificativo GIIN del titolare del conto o di altre informazioni disponibili pubblicamente o in possesso della stessa istituzione, laddove applicabile.

2. Se il titolare del conto è un'istituzione finanziaria sammarinese o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner considerata dall'IRS come un'istituzione finanziaria non partecipante, il conto non è un conto statunitense, ma i pagamenti al titolare del conto devono essere segnalati in linea con i requisiti di un Accordo FFI.

3. In tutti gli altri casi, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve ottenere un'autocertificazione da parte del titolare del conto per stabilire lo status dello stesso. In base all'autocertificazione, si applicano le seguenti regole:

- a) Se il titolare del conto è una persona statunitense specificata, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto statunitense.
- b) Se il titolare del conto è una NFFE passiva, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve identificare le persone che esercitano il controllo in conformità alle procedure antiriciclaggio/relative alla conoscenza della clientela, e determinare se tali persone sono cittadini o residenti degli Stati Uniti sulla base di un'autocertificazione del titolare del conto o di dette persone. Se tali persone sono cittadini o residenti degli Stati Uniti, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto statunitense.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- c) Se il titolare del conto è: (i) una persona statunitense diversa da una persona statunitense specificata; (ii) fatto salvo il sub-paragrafo B(3)(d) della presente Sezione, un'istituzione finanziaria sammarinese o altra istituzione di una giurisdizione partner; (iii) una FFI partecipante, una FFI considerata adempiente o un beneficiario effettivo esente, secondo le definizioni nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) una NFFE attiva; ovvero (v) una NFFE passiva in cui nessuna delle persone che esercitano il controllo è un cittadino o residente degli Stati Uniti, il conto non costituisce un conto statunitense e non sussiste nessun obbligo di comunicazione rispetto al conto stesso.
- d) Se il titolare del conto è un'istituzione finanziaria non partecipante (comprese un'istituzione finanziaria sammarinese o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner considerata dall'IRS come un'istituzione finanziaria non partecipante), il conto non è un conto statunitense, ma i pagamenti al titolare del conto devono essere segnalati in linea con i requisiti di un Accordo FFI.

Sezione VI - Regole Supplementari

Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica descritte sopra, si applicano le seguenti regole supplementari:

1. Regole di aggregazione del saldo.

Al fine di determinare il saldo o valore aggregato dei conti detenuti da una persona fisica o da un'entità, una IFSS aggrega tutti i conti del medesimo titolare intrattenuti presso di essa, nonché quelli intrattenuti presso membri del proprio *expanded affiliated group* o *sponsored FI group*, sempreché i sistemi informatici utilizzati colleghino detti conti con riferimento ad un dato, quale il codice cliente o il codice fiscale del titolare del conto. Ai fini dell'applicazione della presente regola di aggregazione, con riferimento ai conti di persone fisiche, la IFSS attribuisce a ciascuno dei titolari di un conto cointestato l'intero saldo o valore del conto.

2. Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto.

Per determinare l'aggregazione del saldo o del valore dei conti finanziari detenuti da una persona al fine di stabilire se il conto finanziario è un conto di importo rilevante, un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve inoltre aggregare tutti i conti, nel caso di conti finanziari di cui un responsabile del rapporto è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che siano direttamente o indirettamente posseduti, controllati, o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona.

3. Regola per la conversione valutaria.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Ai fini della determinazione del saldo o del valore dei conti finanziari denominati in una valuta diversa dal dollaro statunitense, un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve convertire l'importo delle soglie in dollari statunitensi di cui al presente Allegato I in tale valuta, utilizzando un tasso di cambio a pronti pubblicato determinato all'ultimo giorno dell'anno solare precedente l'anno in cui l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione determina il saldo o il valore.

Procedure alternative per i conti finanziari detenuti da persone fisiche beneficiarie di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato.

Un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione può presumere che una persona fisica beneficiaria (diversa dal proprietario) di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato che riceve un beneficio economico in caso di decesso non sia una persona statunitense specificata e può considerare tale conto finanziario diverso da un conto statunitense, a meno che l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che il beneficiario è una persona statunitense specificata. Un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione ha motivo di essere a conoscenza del fatto che il beneficiario di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato è una persona statunitense specificata, qualora le informazioni raccolte dall'istituzione stessa e associate al beneficiario contengano indizi di conti statunitensi, come descritto al sub-paragrafo (B)(1) della Sezione II del presente Allegato C. Laddove un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che il beneficiario sia una persona statunitense specificata, essa deve seguire le procedure di cui al sub-paragrafo B(3) della Sezione II del presente Allegato C.

Procedure alternative per i nuovi conti aperti prima dell'entrata in vigore dell'Accordo IGA SM.

Si applicano per quanto compatibili le procedure alternative previste dall'accordo IGA SM per i nuovi conti aperti prima dell'entrata in vigore di tale accordo.

Procedure alternative per i nuovi conti di entità aperti tra il 1 luglio 2014 e il 1 gennaio 2015.

Per i nuovi conti di entità aperti tra il 1 luglio 2014 e il 1 gennaio 2015, in relazione a tutti i nuovi conti di entità o, separatamente, in relazione a un gruppo chiaramente identificato di tali conti, le istituzioni finanziarie sammarinesi tenute alla comunicazione possono considerare tali conti come conti preesistenti di entità e applicare le procedure di adeguata verifica relative ai conti preesistenti di entità di cui alla Sezione IV del presente Allegato C al posto delle procedure di adeguata verifica specificate alla Sezione V del presente Allegato C. In questo caso, le procedure di adeguata verifica di cui alla Sezione IV del presente Allegato C devono essere applicate senza tener conto della soglia del saldo o del valore del conto di cui al paragrafo A della Sezione IV del presente Allegato C.